

Fazio Bollettino

Supplemento ordinario n. 3 al "Bollettino Ufficiale" n. 28 del 10 ottobre 2002

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXIII

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 ottobre 2002

Si pubblica normalmente n. 10, 29 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/19.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85064200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1103.

Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione degli ecosistemi naturali» (Docup Obiettivo 2 2000-2006)

Pag. 3

Oggetto: Approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la Regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (Zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2. "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Obiettivo 2 2000-2006).

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

VISTO il Regolamento (CE) n.1260/99 che reca disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 19 gennaio 2001 di ratifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2316 del 21 novembre 2000, che approva la proposta del Documento Unico di Programmazione Ob.2 Lazio 2000/2006 (DOCUP Ob.2 2000/2006);

VISTA la Decisione Comunitaria C(2001) 2118 del 07/09/01 con cui è stato approvato il suddetto DOCUP Ob.2 2000/2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1842 del 30 novembre 2001 di ratifica del DOCUP Ob.2 2000/2006 a seguito della Decisione Comunitaria C(2001) 2118 del 07/09/01;

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa comunitaria, è stato predisposto dalle competenti strutture regionali il Complemento di Programmazione al DOCUP Ob.2 2000/2006 e che lo stesso è stato approvato in via definitiva dal Comitato di Sorveglianza in data 9 luglio 2002;

VISTE le Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri;

CONSIDERATA la propria Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n.2146 "Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella Rete Ecologica Europea Natura 2000" che ha approvato la lista dei 199 Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS);

RITENUTO necessario recepire le indicazioni e le raccomandazioni contenute nelle Direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE ai fini della conservazione e della tutela dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale del Lazio, nonché della regolamentazione e della gestione degli stessi;

PRESO ATTO della particolare complessità della materia di cui alle Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) e la dovuta attuazione delle stesse come previsto anche dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa", pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.248 del 23 ottobre 1997;

VISTO il Decreto 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 09.05.2002;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione di cui sopra prevede che la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per i Parchi, debba provvedere alla redazione delle Linee guida per la gestione e la regolamentazione sostenibile di Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS);

RITENUTO necessario approvare le presenti Linee guida elaborate dalla Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile in collaborazione con l'Agenzia Regionale per i Parchi, quale strumento di indirizzo per la gestione dei Siti di importanza comunitaria e le Zone di protezione speciale del Lazio, di cui alla suddetta DGR n.2146/96, anche ai fini dell'attuazione degli interventi per i Siti ricadenti in ambito DOCUP Ob.2 2000/2006;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

All'unanimità

DELIBERA


- 1) di approvare le Linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) individuati nella Regione Lazio, ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria, con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n.2146, costituenti l'Allegato "A" alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le Linee guida di cui al precedente punto 1), sono applicabili anche per l'attuazione degli interventi previsti nei SIC e ZPS iscritti nel Docup 2000 - 2006;
- 3) di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile:
 - di trasmettere le Linee guida al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - di procedere a notificare agli Enti territorialmente interessati le suddette linee guida e di promuovere presso gli stessi Enti l'adozione di piani di gestione e/o regolamenti nei SIC e ZPS, nonché l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento della biodiversità;
 - di procedere annualmente, sulla base delle emergenze derivanti dalla particolare vulnerabilità degli habitat, all'individuazione degli interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, ai fini della definizione del quadro finanziario annuale della sottomisura I.1.2. del DOCUP ob.2 2000-2006;
 - di costituire un "nucleo di valutazione", composto da esperti in materia di "Rete Natura 2000" interni ed esterni all'amministrazione regionale, con il compito di valutare gli interventi da

sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e di monitorare l'attuazione dei progetti e delle attività relative alla gestione e alla regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS;

- di stipulare gli accordi volontari, di cui al punto II.4. della sottomisura I.1.2. del Complemento di Programmazione, che saranno sottoscritti con cadenza annuale dalla Regione Lazio e dai soggetti beneficiari degli interventi.
- 4) di disporre la pubblicazione delle Linee guida sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

27 AGO. 2002



ALLEGATO A


REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI
GESTIONE E LA REGOLAMENTAZIONE
SOSTENIBILE DEI SIC E ZPS**

ALLEG. alla DELIB. N. 1103
DEL - 2 AGO. 2002



DOCUMENTO N° 11
PAG. 41



LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE E LA REGOLAMENTAZIONE SOSTENIBILE DEI SIC E ZPS

INTRODUZIONE: finalità e contenuti del documento

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 L'iter amministrativo-decisionale necessario per la costruzione della rete Natura 2000: stato di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli
- 1.2 Le misure di conservazione obbligatorie: misure regolamentari, amministrative e contrattuali e la Valutazione d'incidenza
- 1.3 Le misure di conservazione non obbligatorie: i piani di gestione
- 1.4 Le misure di conservazione ulteriori di carattere preventivo
- 1.5 La sottomisura L.1.2, misura L.1, dell'Asse I del Docup Ob.2 Lazio 2000/2006

2. ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SITI

- 2.1 Valutazione degli strumenti di pianificazione
- 2.2 Valutazione dello stato di conoscenza delle caratteristiche naturali ed ambientali del sito
- 2.3 Valutazione dello stato di conservazione del sito
- 2.4 Criteri generali di valutazione

3. LE ALTERNATIVE DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 3.1 Le misure di conservazione obbligatorie: criteri e metodi per la definizione e applicazione delle norme regolamentari, amministrative e contrattuali
 - 3.1.1 Interventi di tipo normativo
 - 3.1.2 Interventi di tipo amministrativo
 - 3.1.3 Interventi di tipo contrattuale
 - 3.1.4 L'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti
 - 3.1.5 Le misure di conservazione per i siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette
- 3.2 Le misure di conservazione non obbligatorie: criteri e metodi per la redazione dei piani di gestione

4. L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SITI

- 4.1 La gestione del sito in assenza del piano di gestione
- 4.2 La gestione del sito in presenza del piano di gestione
- 4.3 Rapporto fra soggetti beneficiari della sottomisura e soggetti gestori del sito

5. LE TIPOLOGIE DI SITI INDIVIDUATE

- 5.1 La metodologia utilizzata
- 5.2 Caratteri delle tipologie individuate

6. INDIVIDUAZIONE DEI SITI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DOCUP OB.2 E PRIORITÀ DI SELEZIONE

- 6.1 Siti in aree Ob.2 e Phasing out
- 6.2 Foreste Demaniali

7. INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI DI SISTEMA DEL DOCUP

- 7.1 Indicazioni per la formulazione delle proposte di intervento
- 7.2 Interventi pilota nei siti
- 7.3 Regolamenti e Piani di Gestione
- 7.4 Interventi su flora e fauna
- 7.5 Rete ecologica

INTRODUZIONE

Finalità e contenuti del documento.

La definizione di linee guida regionali per la gestione dei siti Natura 2000 nasce da una duplice esigenza: applicare alla realtà regionale le indicazioni fornite dagli organismi nazionali e sovranazionali in materia di tutela della biodiversità ed attuazione della Direttiva 92/43/CEE nonché fornire i criteri metodologici per l'attuazione dei programmi di sistema previsti nella Sottomisura I.1.2 del DOCUP Obiettivo 2 - Tutela degli ecosistemi naturali.

Tale documento di "linee guida" è stato individuato dal Complemento di programmazione del DOCUP quale riferimento formale per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi a finanziamento, e nel quale sono esplicitate le indicazioni relative alle finalità ed ai contenuti delle proposte progettuali ed ai relativi criteri di ammissibilità e valutazione.

Le presenti "linee guida" pertanto assumono valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra le quali i "piani di gestione" e le forme di regolamentazione, per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Gli obiettivi generali sono rappresentati dall'attuazione delle direttive comunitarie "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE) e le modalità di attuazione sono costituite essenzialmente dall'individuazione di idonee forme di gestione e regolamentazione per la tutela dei valori di importanza comunitaria (habitat e specie della flora e della fauna) presenti nei siti e dalla definizione di tipologie di interventi per la salvaguardia ed il recupero di situazioni particolarmente vulnerabili e minacciate.

Per favorire l'attuazione delle suddette direttive comunitarie e la realizzazione della Rete Natura 2000, nel documento regionale di programmazione relativo all'Obiettivo 2 (2000 - 2006), approvato dalla Commissione Europea, è prevista nell'Asse I una specifica Sottomisura (la I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali") che finanzierà azioni di conservazione e gestione dei SIC e delle ZPS, per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, per un importo totale di 16.504.600 Euro nei 7 anni di programmazione.

L'utilizzazione di tale strumento finanziario consentirà di avviare la redazione di una prima serie di piani di gestione favorendo l'individuazione anche delle attività di sviluppo sostenibile secondo le finalità e lo spirito della Direttiva.

E' infine opportuno sottolineare che, in mancanza di un intervento regionale di carattere normativo o regolamentare, il piano di gestione dei siti Natura 2000, dopo essere approvato dalla Regione in termini di coerenza con gli obiettivi della Direttiva comunitaria, per avere efficacia nel governo del territorio deve essere integrato ai diversi livelli negli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente.

Il presente documento è pertanto così articolato:

- Capitolo primo: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, nel quale vengono trattati gli aspetti di inquadramento normativo e del panorama dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione concreta della salvaguardia dei siti Natura 2000.

- Capitolo secondo: ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SITI, che illustra le alternative possibili relativamente alle modalità di gestione dei siti ed illustra lo stato attuale delle conoscenze relativamente alle caratteristiche ed allo stato di conservazione dei siti.
- Capitolo terzo: LE ALTERNATIVE DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000, che indirizza la scelta sulle misure di conservazione obbligatorie e non obbligatorie, fornendo le indicazioni per la redazione dei piani di gestione, per la redazione dei regolamenti e per la loro integrazione con gli strumenti di pianificazione esistenti.
- Capitolo quarto: L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SITI, che indirizza, in base al quadro istituzionale in materia di pianificazione, programmazione e gestione del territorio, la scelta dei soggetti attuatori degli interventi e di quelli preposti alla gestione dei siti.
- Capitolo quinto: LE TIPOLOGIE DEI SITI INDIVIDUATE, nel quale vengono riassunti ed accorpati in tipologie per quanto possibile omogenee, i valori di importanza comunitaria espressi in termini di habitat e di specie della flora e della fauna.
- Capitolo sesto: INDIVIDUAZIONE DEI SITI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEL DOCUP OB.2 E PRIORITA' DI SELEZIONE, che elenca i siti ricadenti in ambito DOCUP e Phasing out, e quindi ammissibili a finanziamento, suddividendoli sulla base delle indicazioni di priorità evidenziate nel complemento di programmazione del DOCUP stesso.
- Capitolo settimo: INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI DI SISTEMA DEL DOCUP., nel quale vengono indicati i tipi di interventi compatibili con la conservazione ed il recupero dei valori naturali nonché quelli per la gestione sostenibile delle risorse del sito. In questa parte vengono anche individuate tipologie di intervento che assumono carattere pilota e/o di urgenza per la salvaguardia di particolari situazioni evidenziate in siti vulnerabili e minacciati.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 - Stato di attuazione delle Direttive "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (79/409/CEE)

La salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale, attuati anche attraverso la conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica, rappresentano un obiettivo di primario interesse perseguito dall'Unione Europea. A tal fine è stata adottata il 21 maggio 1992 da parte del Consiglio delle Comunità Europee, la Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat".

Lo scopo di tale Direttiva è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario. Tale azione di conservazione della biodiversità si attua sia "in situ" (all'interno di specifici siti all'uopo designati) sia "ex situ" (ovvero ovunque gli habitat e le specie siano presenti).

La Direttiva ha previsto che nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore, gli Stati membri provvedessero all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), intesi come aree che aiutano a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale (di cui all'allegato I della Direttiva) o una specie della flora e della fauna selvatiche (di cui all'allegato II della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono, quindi, al mantenimento della biodiversità nelle regioni biogeografiche di appartenenza. I criteri di selezione dei siti sono stati individuati nell'allegato III della Direttiva. Occorre inoltre tenere conto che rientrano automaticamente nella Direttiva "Habitat" anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria. Pertanto fanno parte della Rete ecologica europea denominata "Natura 2000" i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) attualmente proposti alla Commissione Europea (pSIC) e che, al termine dell'iter istitutivo, saranno designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

In attuazione della Direttiva Habitat, l'Italia ha realizzato nel 1995/96 il progetto Life "Bioitaly", nell'ambito del quale sono stati individuati i siti di importanza comunitaria da proporre come SIC.

La Regione Lazio ha partecipato, come tutte le altre Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, alla realizzazione del progetto Bioitaly individuando sul territorio regionale un complesso di 199 siti, fra SIC e ZPS, con caratteristiche di habitat e specie di importanza comunitaria. Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 marzo 1996, n° 2146, pubblicata sul BURL del 29 giugno 1996 n° 18-parte prima, la Regione Lazio ha approvato la lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente, con DPR 8 settembre 1997, n°357 pubblicato sulla G.U. del 23/10/1997 n°248 ha emanato il "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" di recepimento della Direttiva medesima.

Con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. del 22/4/2000 n°95, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto alla pubblicazione dell'"Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" dal quale per il Lazio risultano complessivamente 183 proposti SIC e 42 ZPS.

E' attualmente in corso la procedura per l'approvazione di modifiche ed integrazioni al DPR 357/97, attivata per rispondere alle osservazioni che la Commissione ha formulato sul modo difforme di recepire le norme relative alla valutazione di incidenza.

Al fine di consentire una migliore comprensione della materia, sono stati prodotti sia in ambito comunitario sia in ambito nazionale, una serie di documenti finalizzati soprattutto alla gestione dei Siti Natura 2000, tra i quali è opportuno ricordare:

- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI);
- "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio Conservazione della Natura.
- E' inoltre in corso di pubblicazione, sempre da parte del Ministero dell'Ambiente, il "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000".

E' opportuno segnalare inoltre che la Commissione Europea, nel quadro del Programma Life-Natura ha finanziato, nelle diverse annualità, numerose iniziative riguardanti proposti Siti Natura 2000, tra le quali anche la realizzazione di azioni pilota di redazione di piani di gestione. Fra di essi il più recente (LIFE 1999) e complesso riguarda la "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione finalizzato alla realizzazione di azioni mirate all'attivazione della Rete Natura 2000 e alla redazione di linee guida per i piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale che sono state individuate dalle Regioni in applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE (Habitat).

Questo progetto, che vede come beneficiario il Ministero dell'Ambiente e come partners di progetto la Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana, la Società Italiana di Ecologia, l'Accademia Italiana di Scienze Forestali, Legambiente, WWF Italia, CTS e Lipu, riguarda anche il sito ZPS "Comprensorio Meridionale dei Monti della Tolfa" nella Regione Lazio. Tale progetto viene attuato mediante la definizione di tipologie ambientali, l'elaborazione di linee guida finalizzate ai piani di gestione, l'elaborazione dei piani di gestione esecutivi di 9 siti rappresentativi, interventi di divulgazione.

1.2 - Le misure di conservazione obbligatorie: misure regolamentari, amministrative e contrattuali - La Valutazione di incidenza

Occorre partire dal fatto che per le aree iscritte nella Rete Natura 2000 debbono essere previste misure di conservazione obbligatorie (azioni o regolamentazioni) in quanto all'art.6, par. 1 della Direttiva è specificato che gli Stati membri stabiliscono (per le zone speciali di conservazione) le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di interesse della Direttiva presenti nei siti. Nella sostanza per le zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000 (siano esse derivate da SIC o da ZPS) deve essere stabilito un regime generale di conservazione.

Alcune indicazioni per cosa abbia ad intendersi per misure e stato di conservazione:

- misure dirette a conservare esplicitamente i valori ambientali attuali protetti dalla Direttiva (habitat e specie);
- misure che hanno lo scopo di realizzare le finalità della Direttiva (contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione dei valori indicati nella Direttiva);
- misure necessarie a mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie della flora e fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;
- lo stato di conservazione di un habitat è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle specie tipiche;
- lo stato di conservazione di una specie è la somma dei fattori che, influenzando sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni;
- lo stato di conservazione per un habitat naturale è soddisfacente quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.
- lo stato di conservazione per una specie è soddisfacente quando:
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia il declino in un futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

La Direttiva infine specifica che le misure di conservazione sono riferite alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti e che dette misure dovranno assicurare risultati non puntualmente ma dinamicamente, e cioè continuativamente nel tempo.

La Direttiva, non addentrandosi nella definizione esatta di cosa debba essere inteso per ciascuna delle tre tipologie di norme (regolamentari, amministrative e contrattuali), si sofferma invece sulla loro opportunità di applicazione, nel senso di sottolineare non tanto l'oggetto stesso dello strumento da adottare, quanto la necessità di applicazione valutata in base alle condizioni intrinseche, relative cioè allo stato di conservazione dei valori oggetto di tutela, e estrinseche, relative alla validità e potenzialità di azione delle norme esistenti o in itinere che si applicano sul sito.

A tali aspetti è dedicato paragrafo 3.1 del capitolo Terzo.

La Valutazione d'Incidenza.

La Direttiva ed il Regolamento di attuazione n. 357/97 introducono una particolare procedura denominata "Valutazione d'Incidenza" quale misura di conservazione obbligatoria. Essa si applica sia nei confronti degli atti di pianificazione e programmazione territoriale, sia nei confronti dei singoli progetti che possano svolgere effetti sui valori individuati nelle aree di interesse comunitario. Per entrambi assume rilievo la capacità del piano o del progetto di svolgere effetti significativi sul sito, anche se esterni al sito medesimo.

Per ciò che concerne i Piani e Programmi, il Regolamento d'attuazione della Direttiva Habitat (DPR 357/97) pone un principio di carattere generale (e di diretta derivazione comunitaria) per il quale nella "pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria".

In conseguenza di tale principio gli stessi strumenti di pianificazione debbono essere sottoposti a valutazione.

Pertanto, l'articolo 5 del DPR 357/97 stabilisce che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio (nel caso di piani di rilevanza nazionale) o alle Regioni e Province autonome (nel caso di piani di rilevanza regionale o provinciale), una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Sulla selezione delle tipologie di piani o programmi da sottoporre a tale valutazione, la Direttiva è, volutamente, generica; come ricorda la Commissione in sede interpretativa la parola "piano" ha potenzialmente un significato molto ampio. E' chiaramente importante il concetto di

piani di uso del territorio. Peraltro si possono considerare i piani di settore rientranti nel campo di applicazione dell'art.6, par.3 della Direttiva, nella misura in cui essi possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000.

Il Regolamento ha mantenuto questa impostazione ad "ampio spettro" della Direttiva, riferendosi genericamente a "piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori".

Per quanto riguarda i progetti, come per i piani, non è rintracciabile una definizione, né a livello comunitario, né a livello attuativo interno.

La Commissione, sull'argomento, fa espressamente riferimento alla Direttiva 85/337/CEE sulla VIA laddove si definisce "progetto" la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere ovvero altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio compresi quelli destinati alla difesa del suolo.

Nella stessa direzione si muove il Regolamento che infatti stabilisce che per i progetti per i quali sia già vigente l'obbligo di presentazione della VIA, quest'ultima assorbe la valutazione d'incidenza (che deve essere chiaramente individuabile all'interno della VIA stessa).

Qualora gli interventi non sono soggetti a VIA allora sarà prevista una relazione documentata i cui contenuti sono specificati negli allegati al Regolamento.

L'articolo 5 del DPR n.357/97 specifica alcuni elementi procedurali per l'effettuazione, ove necessaria, della valutazione d'incidenza e per l'introduzione di misure compensative laddove si debba procedere nonostante una valutazione di incidenza negativa.

Le autorità competenti alla valutazione debbono effettuare la valutazione d'incidenza dei piani o progetti sui siti d'importanza comunitaria accertando che essi non pregiudichino gli obiettivi di conservazione delle aree d'interesse comunitario, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti.

Qualora i piani e progetti, ricadono, anche parzialmente in aree naturali protette, deve essere sentito, nella procedura di valutazione, anche l'ente di gestione dell'area.

Si dovrà tenere in attenta considerazione il primo comma dell'articolo 5 del suddetto DPR, il quale invita ad inserire la protezione delle aree di Natura 2000 all'interno degli ordinari strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.

In tal modo, infatti, si realizzano due fondamentali obiettivi della Direttiva habitat:

- in primo luogo, si inserisce la finalità di conservazione di habitat e specie negli strumenti di pianificazione di "area vasta" (piani urbanistico-territoriali di livello regionale, piani provinciali territoriali di coordinamento) favorendo, così, l'attuazione di Natura 2000 coerente e organica e non attraverso interventi puntiformi, sconsiderati e, inevitabilmente, poco efficaci.
- in secondo luogo, se le previsioni di conservazione di habitat e specie dei siti Natura 2000 sono già contenute nei livelli di pianificazione generale, queste, a cascata, dovranno essere rispettate anche dai livelli inferiori di pianificazione attuativa o di settore (piani regolatori, piani strutturali, piani faunistici, piani agricoli, ecc.).

Questo comporterà una notevole semplificazione della realizzazione delle valutazioni d'incidenza.

In questi casi, l'ordinaria valutazione di compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio, finirà per assorbire in gran parte o in toto gli accertamenti e i giudizi della valutazione d'incidenza.

Nella Direttiva è presente una norma esplicita che prevede l'esclusione della procedura di valutazione di questi piani o progetti che siano direttamente connessi o necessari alla gestione del sito.

Si pensi, ovviamente, agli stessi piani di gestione dei siti Natura 2000 espressamente predisposti per realizzare le finalità di conservazione dei siti (es. infrastrutture necessarie alla realizzazione degli interventi di tutela o fruizione compatibile).

1.3 - Le misure di conservazione non obbligatorie: i piani di gestione

Sempre l'art. 6 della Direttiva prevede che, per le zone speciali di conservazione, gli stati membri stabiliscano le misure di conservazione che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione specifici ed altri piani di sviluppo. E' chiaro quindi che i piani di gestione non sono considerati obbligatori, ma sono ritenuti uno strumento idoneo e adeguato per la realizzazione delle finalità complessive della Direttiva nei diversi siti. Infatti con esso potranno essere definite, sulla base dei necessari approfondimenti di carattere conoscitivo sui valori e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, le soluzioni migliori per la gestione del sito sia in termini di misure di conservazione che di definizione delle attività e delle iniziative di sviluppo. Laddove, però, si ritiene di dover intervenire mediante tale strumento, la sua definizione è prioritaria rispetto all'adozione di altre iniziative.

In assenza di una disciplina specifica in materia, senza cioè un'iniziativa di carattere legislativo o regolamentare di recepimento della Direttiva da parte della Regione, il piano di gestione allo stato attuale dovrà essere predisposto ed attuato riconducendolo agli strumenti di pianificazione ordinaria vigenti o in formazione.

Pertanto, fermo restando che la Regione rimane titolare della responsabilità generale sull'attuazione della Direttiva, per rendere efficaci le scelte regolamentari e di programmazione del piano di gestione si dovrà fare riferimento ai diversi livelli di governo del territorio con i quali il piano di gestione deve integrarsi.

1.4 - Le misure di conservazione ulteriori di carattere preventivo

Oltre alle misure di conservazione (obbligatorie e non obbligatorie) sopra indicate, la Direttiva introduce ulteriori misure di carattere preventivo. Infatti all'art.6, par. 2 della Direttiva si afferma che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva.

Quindi debbono essere evitate situazioni che provochino fenomeni di degrado o che potrebbero avere conseguenze negative sugli habitat e sulle specie della Direttiva.

Le misure di carattere preventivo debbono operare in quanto non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per attivare le misure di conservazione.

Campo di applicazione delle misure di conservazione.

Per ciò che concerne il campo di applicazione delle misure di conservazione, in base alla giurisprudenza comunitaria, si può affermare che esiste un dovere per le autorità degli Stati membri di adoperarsi per evitare un degrado dei siti dei loro elenchi nazionali che sono stati proposti come

siti di importanza comunitaria anche prima della adozione del relativo elenco comunitario, indicando in particolare la Valutazione d'Incidenza come strumento prioritario di tutela. Pertanto, salvo il rischio di incorrere nelle procedure d'infrazione comunitarie, sia le misure di conservazione che la Valutazione d'Incidenza debbono ritenersi applicabili su tutti i siti proposti dagli Stati membri alla Commissione anche in attesa della designazione europea.

E' peraltro immediatamente applicabile la scelta di intervenire mediante la redazione di un piano di gestione, e ciò permette di poter individuare le iniziative di sviluppo sostenibile che si possono intraprendere sul sito.

1.5 - La sottomisura 1.1.2, misura 1.1, dell'Asse I del Docup Ob.2 Lazio 2000/2006

La sottomisura, denominata "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali", così come descritta nel DOCUP e nel Complemento di programmazione prevede azioni di conservazione e gestione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche con interventi di regolamentazione e piani di gestione, progetti pilota di salvaguardia e/o di utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento della biodiversità, nonché azioni di tutela e valorizzazione del demanio forestale regionale (miglioramento ecologico del patrimonio boschivo pubblico, creazione di corridoi biologici, etc.).

In particolare è prevista l'attuazione dei seguenti programmi di sistemi:

- Programma "*Regolamenti e Piani di Gestione*", relativo all'elaborazione di regolamenti, piani di gestione e altri strumenti disciplinari, per i SIC e ZPS, finalizzati all'applicazione delle direttive regionali nelle diverse materie, con priorità per gli interventi per i quali l'organismo di gestione si impegni formalmente nel corso del progetto all'approvazione del regolamento o della normativa e alla sua immediata applicazione, per quanto di diretta competenza.
- Programma "*Fauna e Flora*", da attuarsi attraverso interventi quali: ripristini ambientali, ricreazione di biotopi, manutenzione straordinaria di ambienti naturali, interventi diretti di gestione di specie prioritarie europee, ecc., con priorità per specie ed habitat di interesse europeo prioritario (direttive Habitat e Uccelli selvatici), specie individuate su liste rosse del Lazio o specie endemiche del Lazio.
- Programma "*Rete Ecologica*", relativo a progetti pilota di salvaguardia e/o utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento e gestione della biodiversità, da attuarsi attraverso interventi diretti di gestione di specie vegetazionali minacciate lungo le linee di connessione tra aree protette e/o SIC e ZPS nell'ambito del progetto Rete Natura 2000 (creazione di corridoi biologici, recupero e connessione di ambiti periurbani, recupero e connessione di aree agricole, ecc.).
- Programma "*Foreste Demaniali Regionali*", che consiste in azioni di tutela, valorizzazione gestione ad indirizzo ecologico del demanio forestale regionale, da attuarsi soprattutto attraverso interventi diretti di gestione ambientale nei boschi e lungo le linee di connessione del demanio forestale con aree protette e/o SIC e ZPS nell'ambito del progetto Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la disciplina delle attività all'interno di SIC e ZPS, i Piani di gestione dovranno regolamentare la conservazione degli habitat e del paesaggio, nonché il miglioramento del benessere della fauna selvatica, i criteri di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione di siti di particolare pregio, la creazione e/o il miglioramento di aree volte a facilitare la fruizione ambientale anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione delle infrastrutture di

servizio e di manutenzione, l'infrastrutturazione leggera del territorio (sentieristica, cartellonistica, segnaletica di riconoscimento e didattico-illustrativa, aree attrezzate per la sosta, ecc.), la valorizzazione delle strutture per l'alloggio e la ristorazione, la promozione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative, ecc.

Gli interventi nei SIC e ZPS dovranno, inoltre, essere rivolti alla tutela e valorizzazione delle specie naturali indicate nelle schede descrittive dei SIC e ZPS.

Le azioni riguardano i SIC e ZPS, individuati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 relativo all'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e le foreste demaniali individuate dalla L.R. 29/97, ricadenti all'interno delle aree Obiettivo 2 e phasing out del Lazio. E' possibile la realizzazione di interventi anche nelle aree contigue al demanio regionale, ai SIC e ZPS, solo per la realizzazione di corridoi biologici.

Saranno favorite le attività ricadenti in aree protette coerenti con il Programma A.P.E. - Appennino Parco d'Europa, che costituisce un'iniziativa di carattere nazionale finalizzata alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile dei territori montani dell'Appennino, all'interno dei quali la Regione Lazio, con DGR n.1100/2001, si è impegnata a promuovere la realizzazione di progetti finalizzati soprattutto alla valorizzazione di reti ambientali e territoriali (reti della natura, reti della cultura, reti dei percorsi, reti dei prodotti agricoli di qualità, reti dei servizi sociali, educativi, formativi, ambientali e ricettivi, reti telematiche e dei nuovi lavori, reti di trasporti sostenibili).

Gli ambiti preferenziali di intervento sono i seguenti:

- Zone umide costiere;
- Zone umide interne e laghi;
- Area appenninica;
- Aree suburbane di connessione ecologica orizzontale con l'area appenninica o costiera.

Tabella riassuntiva della normativa di riferimento

Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 3226/82, modificato dai Regolamenti n. 338/97 e 393/97, relativo alla tutela delle specie in via di estinzione.
- Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche.

Nazionale statale

- L. 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e successive modificazioni e integrazioni.
- DPR 357/97 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati al Decreto 357/97.

Regionale (Lazio)

- L.R. 29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni.
- DGR n. 11746/93 "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali".
- DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l'inserimento nella rete Natura 2000

Ulteriori convenzioni internazionali di riferimento:

- Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna.
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale.
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del mare Mediterraneo.
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.
- Convenzioni di Rio de Janeiro del 1992 sulla Biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.

2. ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SITI

2.1 - Valutazione degli strumenti di pianificazione

La presenza dei siti della Rete Natura 2000 va a collocarsi in un quadro di pianificazione territoriale, ambientale e di sviluppo socioeconomico con i quali debbono essere verificate le interrelazioni con le finalità della Direttiva Habitat.

Gli strumenti di pianificazione con i relativi regolamenti attuativi previsti e vigenti, sia di tipo urbanistico che di settore, sono collocati a diversi livelli:

- comunale
- intercomunale
- provinciale
- regionale
- interregionale
- nazionale

Ad essi vanno aggiunti gli strumenti di pianificazione aziendale, di proprietà pubblica e/o privata.

A livello subregionale essi sono rappresentati da:

- i Piani Regolatori Generali dei Comuni (PRG) (1)
- i Piani territoriali di coordinamento delle Province (PTC) (1)
- i Piani di sviluppo delle Comunità Montane
- i Piani di assestamento forestale
- altri strumenti di pianificazione subregionale di Enti pubblici e/o Consorzi di carattere pubblico e/o privato

A livello regionale:

- il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) (1)
- il Piano Paesistico Regionale (1)
- il Piano di assetto dell'Area naturale protetta (1)
- il Piano dei parchi e delle riserve naturali
- il Piano faunistico-venatorio
- il Piano di sviluppo rurale
- il Piano forestale
- il Piano delle attività estrattive
- il Piano di tutela delle acque
- il Piano dei trasporti
- il Piano dei porti
- il Piano dei rifiuti
- il Piano di localizzazione delle emittenze
- i Piani dell'Autorità dei Bacini Regionali
- altri Piani regionali di settore e/o loro stralci

A livello interregionale e nazionale:

- i piani delle Autorità di Bacino (L. 183/89) (1)

A livello nazionale:

- i piani di settore di livello nazionale.

(1) Strumenti di pianificazione contenenti norme di carattere urbanistico

Tabella di riferimento sui principali strumenti normativi regionali di particolare rilevanza per la gestione del territorio:

L.R. 1 settembre 1989, n. 56	Piani regionale degli insediamenti radiotelevisivi.
L.R. 5 maggio 1993, n. 27	Norme per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Lazio.
L.R. 2 maggio 1995, n. 17	Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.
L.R. 22 maggio 1995, n. 38	Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
L.R. 6 ottobre 1997, n. 29	Norme in materia di aree naturali protette regionali.
L.R. 6 luglio 1998, n. 24	Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
L.R. 11 dicembre 1998, n. 53	Organizzazione regionale della difesa del suolo.
L.R. 22 giugno 1999, n. 9	Legge sulla montagna.
L.R. 20 gennaio 1999, n. 4	Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al RDL 3267/23 e RD 1126/26.
L.R. 1 settembre 1999, n. 20	Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.
L.R. 22 dicembre 1999, n. 38	Norme sul governo del Territorio.
L.R. 5 gennaio 2001, n. 1	Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio.
L.R. 3 agosto 2001, n. 18	Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio.

Attualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale ed in particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Rete Natura 2000.

Pertanto uno dei principali indirizzi proposti dalle presenti linee guida è la necessità di pervenire all'integrazione dell'insieme delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale-nazionale-locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, Direttiva Habitat.

Tale articolo prevede che per le Zone Speciali di Conservazione, gli stati membri stabiliscono le misure di conservazione che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici ed altri piani di sviluppo.

Da tale lettura è evidente che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre qualora ritenute necessarie per la realizzazione delle finalità della Direttiva. Laddove comunque si è ritenuto di dover intervenire mediante lo strumento "piano di gestione", la predisposizione dello stesso assume carattere di priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione.

Perché possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale da adottarsi per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete Natura 2000, o per particolari categorie di questi, il piano di gestione dovrà essere predisposto ed attuato riconducendolo agli strumenti di pianificazione ordinaria vigenti. Il suo iter formativo e procedurale dovrà quindi uniformarsi a quanto previsto dalla legislazione urbanistica regionale.

I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione deve fare riferimento sono: la Provincia e/o l'Area Metropolitana (laddove a questa è assegnato un ruolo pianificatorio), l'Autorità di bacino (per quanto previsto nella legge 183/89), la Regione per quanto riguarda le sue attribuzioni dirette (piani di settore, pianificazione finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di carattere generale con particolare riferimento alla materia urbanistica).

A questi livelli il piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e, di conseguenza, la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali.

La Regione peraltro potrà disciplinare la materia o mediante un'iniziativa di carattere legislativo di tipo organico, oppure esercitando le funzioni amministrative mediante il recepimento del regolamento di attuazione.

2.2 -Valutazione dello stato delle conoscenze delle caratteristiche naturali ed ambientali dei siti

Il progetto comunitario Corine-Biotopes

Ha portato dal 1985 al 1991 ad una prima ricognizione, su base bibliografica e sulla base di segnalazioni da parte di corrispondenti nazionali, delle valenze naturalistiche del territorio europeo; per l'Italia ha fornito un livello conoscitivo preliminare sui biotopi ed ha costituito uno dei riferimenti per l'individuazione dei siti Natura 2000.

I dati delle schede Natura 2000 del progetto Bioitaly (1995-1996)

Le schede contengono la lista degli habitat tra quelli indicati nell'allegato I, sezione 3.1 della Direttiva 92/43/CEE, presenti nel sito con informazioni riguardo alla superficie, lo stato di conservazione e la "tipicità" dell'habitat stesso; la lista delle specie di flora e fauna indicate nell'allegato 2 della stessa Direttiva con informazioni relative alla biologia, distribuzione e dimensione della popolazione; la lista delle altre specie di flora e fauna di interesse nazionale o regionale e rilevanti ai fini della conservazione e della gestione del sito.

Una parte della scheda è dedicata alla descrizione del sito con informazioni sull'uso del suolo, la geomorfologia e litologia, la qualità ed importanza del sito rispetto agli obiettivi di conservazione previsti dalle direttive, la vulnerabilità sia come importanza delle pressioni antropiche che come grado di fragilità degli habitat.

Viene fornita, inoltre, l'informazione riguardo l'eventuale rapporto con aree protette nazionali o regionali e la delimitazione del sito, con relativa cartografia.

Tali dati costituiscono, allo stato attuale, il patrimonio informativo di base ufficiale condiviso con il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e con la Commissione Europea.

I piani d'assetto di aree naturali protette

Per i siti che ricadono in aree naturali protette, ulteriori approfondimenti sulle conoscenze naturali ed ambientali provengono dagli studi propedeutici ai Piani d'assetto delle singole aree, che anche se non specifici e mirati al sito e alle finalità di Natura 2000; riguardano comunque anche il sito in quanto incluso in quello dell'area protetta.

Sono infatti circa 60 i siti ricadenti nelle 19 aree protette che hanno il Piano del parco approvato, adottato o in corso di preparazione.

L'analisi ambientale dei Piani Territoriali Paesistici, dei PTC delle province e dei PRG comunali

Rappresentano lo strumento per il governo del territorio ed in particolare programmano e regolano il consumo della risorsa suolo; pertanto risulterà essenziale acquisire le conoscenze in essi

contenuti, sia per una implementazione del quadro conoscitivo, sia per valutare eventuali impatti ed interrelazioni con i siti.

Le Check list flora e fauna Ministero dell'Ambiente

Il Servizio Conservazione della Natura in collaborazione con le Associazioni scientifiche ha definito un quadro conoscitivo del patrimonio naturalistico italiano attraverso l'elaborazione di banche dati faunistiche e floristiche.

Questi dati daranno sicuramente un ulteriore apporto alle conoscenze naturalistiche ed ambientali dei territori ed habitat dei siti del Lazio.

Le analisi ambientali dei piani di settore

I piani e programmi delle attività estrattive, i piani e programmi di risanamento delle acque, i piani e programmi dell'Autorità di Bacino, i piani ed i programmi di riassetto idrogeologico, i piani ed i programmi per l'agricoltura, i piani ed i programmi di smaltimento dei rifiuti, i piani ed i programmi per viabilità e trasporti: le informazioni di carattere ambientale contenute in essi, seppur effettuate in tempi e con finalità diverse, contribuiscono ad arricchire il quadro conoscitivo e ad individuare le interferenze negative e gli impatti sullo stato di conservazione dei siti.

I Progetti Life Natura

Nell'ambito dei finanziamenti comunitari Life Natura sono stati avviati progetti di studio, riqualificazione e gestione di alcuni siti del Lazio, che hanno comportato l'approfondimento delle conoscenze naturali ed ambientali ed in particolare su specie di mammiferi indicati dalle direttive europee (lupo e orso).

2.3 - Valutazione dello stato di conservazione dei siti

Le conoscenze derivate dalla scheda Natura 2000.

Nella scheda Natura 2000 vengono riportate indicazioni circa lo stato di conservazione della struttura e delle funzioni degli habitat individuati in base all'allegato I della Direttiva ed anche degli habitat indispensabili alla sopravvivenza delle specie animali e vegetali indicate nella scheda. La valutazione inoltre tiene conto dell'eventuale possibilità di ripristino naturale dell'habitat stesso.

Le indicazioni riportate nella scheda forniscono anche una valutazione globale del valore del sito per la conservazione sia degli habitat naturali sia delle specie di flora e fauna, considerando tutti gli aspetti e gli elementi, anche non naturali, che possano incidere sulla conservazione del sito e sulla realizzazione degli obiettivi della Direttiva.

Non si hanno informazioni più aggiornate sullo stato di conservazione dei siti poiché non sono state ancora definite le metodiche con cui condurre le azioni di monitoraggio.

Da quanto sopra illustrato appare chiaro che le informazioni sui siti Natura 2000 sono stati sufficienti ai fini della loro individuazione e proposta, ma ai fini della predisposizione dei piani di gestione occorre effettuare in modo specifico per ciascuna area interessata un aggiornamento del quadro conoscitivo ed attivare azioni preliminari di monitoraggio sullo stato di conservazione.

In particolare è indispensabile pervenire alla delimitazione e localizzazione cartografica dei singoli habitat e delle aree di importanza per la conservazione delle specie della flora e della fauna individuati per ciascun sito.


Tali azioni, per essere condotte correttamente, debbono necessariamente applicare adeguate metodologie di carattere tecnico-scientifico e utilizzare informazioni di carattere specialistico.


Pertanto l'aggiornamento del quadro conoscitivo dovrà essere effettuato da tecnici qualificati con esperienza sulle tematiche di applicazione di Natura 2000.

2.4 - Criteri generali di valutazione

L'iter decisionale per la scelta delle iniziative da intraprendere potrà essere effettuato secondo il s

SITO NATURA 2000 INTERNO AD UN'AREA PROTETTA		
	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESISTENTI	STRUMENTI LEGISLATIVI
Livello subregionale	PRG <input type="checkbox"/>	Nazionali
	PTC <input type="checkbox"/>	_____
	PIANI C.M. <input type="checkbox"/>	_____
Livello regionale	PTRG <input type="checkbox"/>	_____
	PPR <input type="checkbox"/>	_____
	P.Assetto Area Naturale Protetta <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Parchi <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Faunistico Venatorio <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Sviluppo Rurale <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Forestale <input type="checkbox"/>	Regionali
	Piano Risanamento Acque <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Attività Estrattive <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Trasporti <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Porti <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Rifiuti <input type="checkbox"/>	_____
Livello intermedio	P. localizzazione emittenze <input type="checkbox"/>	_____
	Piano Autorità bacini regionali <input type="checkbox"/>	_____
Livello nazionale	Piano Autorità di Bacino interregionale <input type="checkbox"/>	
	Piani di settore nazionali <input type="checkbox"/>	





3^a fase
 integrazione
 misure
 obbligatorie
 di conservazione

4^a fase
 configurazione
 piano di
 gestione

5^a fase
 predisposizione
 tecnica
 del piano

6^a fase
 approvazione
 ed attuazione

3. LE ALTERNATIVE DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

La Direttiva Habitat si pone, quale obiettivo generale, la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché di specie di flora e fauna selvatiche, di interesse comunitario. Pertanto, richiede agli Stati membri di attuare un insieme di misure necessarie a mantenere o ripristinare gli habitat naturali o le popolazioni della flora o della fauna che, compresi nei siti già individuati e delimitati, partecipano alla costruzione della rete Natura 2000. Tale inquadramento, a prima vista ovvio e ripetitivo di quanto già detto in precedenza, è necessario per evidenziare che qualsiasi modalità di gestione o di semplice tutela si vorrà mettere in atto nei singoli siti, dovrà essere pensata e valutata nell'ottica della costruzione della 'rete coerente', ovvero in modo funzionale al sistema della conservazione degli specifici valori naturalistici dell'area geografica europea.

Dunque le misure prescelte dovranno prima di tutto essere studiate

- in funzione degli specifici valori ambientali individuati quali necessari per la conservazione di quel particolare habitat o specie nello specifico sito;
- in base alla specifica funzione che questi valori stessi esprimono all'interno della rete che si va costruendo.

Nel capitolo precedente si sono analizzate le fasi procedurali che segnano il percorso di valutazione utile per la scelta della migliore strategia di conservazione da applicare ad ogni sito. Una volta individuato lo strumento gestionale più idoneo, occorre esplicitare in che modo tale strumento permette di raggiungere gli obiettivi generali e specifici dati, valutando priorità, possibili conflitti, strategie attuative ed eventuali modalità di intervento. Inoltre occorre sottolineare che tale strumento deve essere specificatamente riferito al mantenimento o miglioramento dei fattori che incidono, direttamente o indirettamente, sulle esigenze ecologiche degli habitat naturali o delle specie che si è inteso espressamente tutelare con l'istituzione del sito. Ciò, ovviamente, comporta la necessità di comprendere a fondo i meccanismi che regolano e influenzano le esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie e le loro relazioni con l'ambiente, caso per caso. Le esigenze ecologiche delle singole specie variano spesso in relazione agli stati evolutivi o alle variazioni stagionali, di cui occorre tenere il debito conto, considerando che ciò che emerge dagli studi effettuati su una specie in un determinato sito non necessariamente risulta valido per la stessa specie posta all'interno di un altro sito.

La natura delle azioni di tutela e conservazione devono dunque avere un carattere specifico e settoriale ma essere contemporaneamente di tipo permanente e continuativo, essere cioè azioni che si esplicitano non con carattere momentaneo, ma dinamico, prevedendo cioè una programmazione che espliciti gli effetti nel corso di un periodo di tempo, illimitato o limitato in relazione ai risultati emersi dall'azione di monitoraggio delle condizioni ambientali.

3.1 Le misure di conservazione obbligatorie: criteri e metodi per la definizione e applicazione delle norme regolamentari, amministrative e contrattuali

Nel Capitolo 2. si è affrontato il problema della valutazione dell'efficacia degli strumenti normativo-pianificatori già esistenti, dello stato di conoscenza dei valori naturalistici che giustificano e impongono la tutela e dello stato di conservazione del sito. Su questa base si è pervenuti a formulare dei criteri generali di valutazione che permettono di indirizzare la scelta sul tipo di misura di conservazione più idonea da adottare. Nel caso in cui si sia valutato non essere opportuno dotare l'area oggetto di tutela di un ulteriore strumento gestionale o che non sussistano le condizioni per affidare ad un soggetto specificatamente individuato la gestione del sito stesso, occorre dunque mettere in essere le misure obbligatorie per garantire la conservazione in uno stato soddisfacente delle caratteristiche naturali del sito. In particolare tali misure potranno essere:

- le misure regolamentari, cioè interventi di tipo regolativo nel senso di disposizioni e norme generali e astratte valide per una o più aree d'interesse comunitario;
- le misure amministrative, cioè interventi di autorità amministrative a contenuto provvedimentale;
- le misure contrattuali, ovverosia interventi previsti in accordi fra più soggetti, pubblici ed anche privati.

Ovviamente, si potrà scegliere di utilizzare una sola o più misure contemporaneamente, qualora si ritenesse più efficace l'integrazione fra strumenti di natura diversa.

3.1.1 - Interventi di tipo normativo

Rientrano in questa categoria gli interventi di natura legislativa, leggi statali o regionali, gli interventi di natura secondaria non regolamentare e gli interventi di natura pianificatoria o programmatica a carattere generale. La Direttiva europea stabilisce che il regime generale di conservazione dei siti deve essere istituito dagli Stati membri e lo Stato italiano ha emanato la norma di recepimento (in corso di revisione per effetto della procedura di infrazione da parte della Commissione) D.P.R. n. 357/97; Questa all'art. 4 - misure di conservazione - stabilisce che 'per i pSIC le Regioni adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie se vi possono insorgere conseguenze significative circa gli obiettivi del Regolamento'. Le Regioni possono dare un seguito normativo attuativo al D.P.R., attraverso leggi che istituiscono regimi speciali di tutela per i siti di importanza comunitaria, norme specifiche che regolamentano le attività permesse o vietate nelle aree o stabilendo alcune peculiari limitazioni d'uso riferite a luoghi specifici o periodi dell'anno, graduando tali azioni in base alle tipologie di siti individuati, o dando norme particolari riferite a siti specifici o gruppi di essi. Questa strada può essere percorsa dalle Regioni anche attraverso gli strumenti di natura pianificatoria elencati al capitolo precedente, fra cui di primaria importanza risulta il Piano dei Parchi della Regione che deve tenere conto di questi siti e delle relazioni intercorrenti fra essi e la rete di aree protette regionali, soprattutto in considerazione della frequenza con cui tali siti si incrociano o si avvicinano ai Parchi e alle Riserve regionali. Strumenti utili sono senza dubbio anche i piani territoriali di area vasta che in alcuni casi possono dare opportune indicazioni o porre i giusti vincoli per garantire la conservazione del peculiare aspetto di un sito. In tale campo rientrano anche le competenze pianificatorie provinciali per l'assetto del territorio, esplicitate attraverso i P.T.C.P.

Vi sono poi gli interventi di natura secondaria non regolamentare: atti di indirizzo e coordinamento, emessi dall'autorità centrale, il Ministero dell'Ambiente, o dalla Regione, atti di natura non prescrittivi di cui ogni singola amministrazione locale o Ente può tenere conto in base alla propria valutazione interpretativa.

La Regione Lazio non ha finora emanato una legge specifica riferita alla tutela e gestione dei Siti Natura 2000, ma nella Legge n.29 del 1997, legge quadro regionale in materia di aree naturali protette, all'art. 6 ha dichiarato che la Regione tutela, oltre alle aree rientranti nel sistema delle aree protette regionali, anche i monumenti naturali ed i Siti di importanza comunitaria individuati dalla Direttiva e che a questi Siti si applicano le opportune misure di salvaguardia, misure previste all'art. 10 della L.R. 74/91. Stabilisce cioè che in caso di accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, il Presidente della Giunta Regionale può adottare:

- a) ordinanza contingibili ed urgenti per la sospensione di lavori od opere che rischino di compromettere fondamentali interessi di tutela ambientale;
- b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree di particolare pregio naturalistico e paesistico.

Tali misure di salvaguardia sono comunicate alla Giunta e al Consiglio regionale i quali adottano i provvedimenti definitivi in materia.

La stessa Legge regionale n.14/99 che in attuazione della Legge n. 59/97 stabilisce il sistema delle deleghe agli enti locali, Province, Comuni, Comunità Montane, rimanda per ciò che concerne

la materia ambientale alla citata L.R. 29/97, che in riferimento ai siti della rete Natura 2000 non esplicita nessuna attribuzione di funzioni o compiti agli enti locali.

La D.G.R. n. 2146 del 1996 di cui si è detto in precedenza che ha approvato la lista dei Siti del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000, ha invitato gli enti locali a prestare particolare attenzione e considerazione ai valori di habitat e specie individuati nei siti ricadenti nei territori di loro competenza e ad intraprendere tutte le azioni ritenute utili e necessarie per assicurare la conservazione di tali valori. In tale deliberazione è inoltre contenuta specifica raccomandazione alle Amministrazioni Provinciali affinché di ciò tengano conto ai fini della predisposizione dei piani territoriali di coordinamento di cui alla L. 8 giugno 1990 n° 142. Si tratta cioè di una norma di indirizzo e pertanto, allo stato attuale, in assenza di una legge regionale in materia di pianificazione e gestione delle attività nei PSIC-futuriZSC, la Regione possiede tutta la responsabilità del mantenimento delle condizioni ambientali peculiari dei Siti nell'opportuno stato di conservazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva. Ha dunque l'obbligo di accertare lo stato di conservazione attuale dei Siti, valutarne il grado di compromissione attuale e futuro, valutare l'efficacia degli strumenti normativi ed amministrativi vigenti e attivare gli interventi eventualmente necessari, oltre alla obbligatoria e parallela azione di Valutazione di Incidenza di piani e progetti che influiscono direttamente o indirettamente sul sito.

Inoltre vi è la proposta di legge regionale *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*, attualmente in corso di approvazione presso il Consiglio Regionale, che specifica i contenuti minimali che deve possedere un Piano di assestamento forestale. Tale piano risulta uno strumento particolarmente importante, essendo un elaborato tecnico di settore, a rilevante carattere operativo per la gestione delle aree boscate, obbligatorio per la gestione dei patrimoni di proprietà pubblica ai sensi del R.D.L. 3267/1923. La lunga tradizione forestale italiana, sviluppata soprattutto nelle aree alpine, ha affinato e consolidato i contenuti e gli schemi di redazione dei P.A.F. Normalmente all'interno del Piano sono affrontate tematiche sociali, economiche, ambientali, produttive, giuridico-amministrative, nonché gli usi e consuetudini delle popolazioni locali, che in forma diretta e/o indiretta, incidono nell'uso dei patrimoni forestali. Per i terreni interessati, una volta approvati, questi Piani hanno valenza di legge e sostituiscono le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Per ciò che riguarda la relazione tra i P.A.F. ed i Siti Natura 2000, i primi rientrano tra quella tipologia di piani di sviluppo che possono integrare al loro interno le linee di gestione dei siti, purché non vengano meno quegli approfondimenti specifici previsti dall'art. 6 della Direttiva comunitaria e che tradizionalmente gli sono propri. Pertanto, poiché numerosi Siti Natura 2000 ricadono in aree forestali, l'adozione da parte della Regione di un documento di indirizzo sul loro contenuto, nonché un incentivo economico per la loro redazione, è certamente auspicabile.

3.1.2 - Interventi di tipo amministrativo

Le misure amministrative sono interventi di autorità amministrative e enti territoriali a carattere concreto e puntuale, in riferimento a singole aree o singoli elementi costituenti dell'area stessa. Tali misure possono essere emesse da tutte le autorità pubbliche che esercitano poteri amministrativi sull'area. In particolare da:

- Ente gestori di aree protette: per tale caso si rimanda nello specifico al paragrafo 3.1.5 che affronta il tema nella sua complessità in relazione a quanto stabilito dalla normativa di recepimento della Direttiva.
- Comune: è certamente l'Amministrazione che più di tutte ha la capacità di incidere rapidamente e puntualmente sulla regolamentazione delle attività e sulla limitazione d'uso del territorio di propria competenza. Attraverso lo strumento del P.R.G. e degli strumenti di indirizzo ad esso collegati sono concretamente attivabili molte delle prescrizioni regolamentari che incidono sulla conservazione di un particolare habitat o di una determinata specie per le quali si possa fare riferimento ad un'area dal perimetro definito. Attraverso la forma del piano settoriale si può

incidere direttamente indicando attività consentite e non consentite, prescrizioni per la redazione di progetti per attività permesse o promosse, realizzazione di interventi di diretta competenza comunale. Un piano settoriale di stretto interesse per i siti della rete Natura 2000 è certamente il piano di assestamento delle proprietà agro-silvo-pastorali, piano che dovrebbe interessare obbligatoriamente tutte le proprietà comunali o di altri enti pubblici. Considerando che molti siti sono interessati da vaste superfici boscate o destinate al pascolo, questo strumento può certamente contenere le norme di gestione necessarie per la tutela di un sito o, in alternativa, includere in sé il piano di gestione stesso (cfr. par. 3.2).

Più problematico il caso di un sito ricadenti in più comuni limitrofi, per il quale risultano più appropriate le misure dei punti successivi, in particolare le misure di tipo contrattuale.

- **Comunità Montana:** questi Enti, nel caso in cui i Siti rientrano del tutto o in larga parte nel territorio di loro competenza, svolgono un ruolo utile nel promuovere e controllare alcune delle attività che possono incidere direttamente sui Siti. Inoltre le C.C. M.M. sono delegate alla gestione comune di competenze specifiche, fra cui quelle territoriali-ambientali; In base alla l.r. 14/99 sul decentramento amministrativo e alla legge regionale sulla montagna l.r. 9/99 e successive leggi di modifica ed integrazione (l.r. 3/00, l.r. 21/00, l.r. 4/01) che delineano il ruolo della C.M. nella gestione del territorio, è possibile affidare a tali enti la gestione di un'area rientrante in uno o più comuni limitrofi in area montana. Le C.C. M.M. hanno anche la possibilità di stipulare convenzioni con Comuni non inclusi in esse al fine di gestire in modo coordinato l'intero territorio, dunque vi è la possibilità concreta di intervento in un Sito il cui perimetro non coincide con quello della C.M. purché sia comunque classificato montano. Una convenzione finalizzata alla tutela di un Sito, fra C.M. e altre amministrazioni, è comunque ipotizzabile purché la prima operi nel territorio di propria competenza. Occorre sottolineare però che l'ambito di azione della C.M. è limitato alla sola attività di promozione o gestione di aree definite: all'interno del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-economico sono previsti interventi mirati di gestione attiva, di controllo e di tutela ambientale, ma non possono essere emessi provvedimenti di carattere prescrittivo-normativo. Uno strumento da valutare attentamente è inoltre quello dei Progetti Speciali Integrati a cui possono concorrere, oltre alla C.M., altri enti pubblici e privati interessati allo sviluppo socio-economico dell'area della C.M.
- **Autorità di Bacino:** la l. 183/89 ha istituito tre autorità di bacino di rilievo nazionale che interessano la Regione (del Fiume Tevere, del Liri-Garigliano e del Tronto) e una interregionale (del Fiora). La l.r. 53/98 di organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge nazionale citata ha previsto l'istituzione di un'Autorità di rilevanza regionale. La legge ha esteso il vincolo idrogeologico alle aree a rischio di esondazione e a quelle a rischio di processi franosi, prevedendo per queste aree anche l'emanazione di norme prescrittive di salvaguardia. Nel caso, dunque, di siti che comprendono queste aree a rischio occorre tenere conto di quanto previsto dal Piano di Bacino, gerarchicamente superiore a tutti gli altri strumenti urbanistici vigenti, o dagli eventuali Piani Stralcio, e, se approvati o in itinere, valutare l'efficacia delle norme di salvaguardia da questi emanate ai fini della tutela dei peculiari aspetti ambientali del sito stesso. Nel caso risultino insufficienti si può chiedere un'integrazione all'Autorità stessa o procedere con altre norme aggiuntive di tutela.
- **Provincia:** l'azione di questa Amministrazione può esplicarsi attraverso l'emissione di norme particolari riferite a Siti determinati, ritenuti cioè di importanza provinciale o coincidenti con aree protette di livello provinciale, attraverso l'emissione dei relativi Regolamenti o Piani di gestione. Uno strumento pianificatorio importante è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, ferme restando le competenze dei comuni e in attuazione delle leggi e dei programmi regionali. Il P.T.C.P. è, come indicato dalla l.r. 14/99, la sede per dare indirizzi e norme d'uso per i siti d'interesse della Provincia. Resta però insoluto l'aspetto di una eventuale attribuzione della competenza da parte della Regione per la quale occorre una norma specifica che assegni ruoli, competenze e possibilmente anche le risorse necessarie.

- A.T.C. un caso particolare è quello delle relazioni fra la gestione delle ZPS e la pianificazione faunistico-venatoria in essere, in particolare con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) previsti dalla Lr.17/95. Per la conservazione dei valori naturali che stanno alla base dell'individuazione dei Siti Natura 2000, ed in particolare per quelli che sono stati segnalati a causa di specifici popolamenti faunistici, è opportuno prevedere relazioni con i Comitati di gestione degli A.T.C., di cui all'art. 28 della citata legge regionale. Tale relazione, supportata anche da un confronto diretto con la Provincia interessata, potrà consentire di verificare che la pianificazione faunistico-venatoria del territorio in questione non contrasti con le finalità di tutela dei Siti individuali.

3.1.3 - Interventi di tipo contrattuale

In questa categoria rientrano tutti gli interventi frutto di accordi stipulati fra più soggetti, sempre ovviamente riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat o specie per i quali i Siti sono stati individuati. Questi accordi possono comprendere anche soggetti privati, fra cui organizzazioni, preferibilmente senza fini di lucro, o proprietari di terreni compresi all'interno dell'area. Dunque un'Amministrazione, sulla base di un atto normativo o regolamentare specifico di riferimento, può stipulare forme contrattuali che comprendano attività di gestione e/o di controllo e monitoraggio di particolari luoghi o di determinate specie.

Vi sono poi i contratti pubblici che rientrano nella forma della 'programmazione negoziata': Accordi di Programma, Contratti d'Area e i Patti territoriali.

3.1.4 - L'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti

Nel caso in cui dalla verifica degli strumenti normativo-pianificatori che insistono sul Sito sia emersa una situazione di generale efficacia attuativa che però non risulta sufficiente a garantire la conservazione ottimale dei peculiari aspetti ambientali per i quali il Sito è stato individuato e istituito, si può ritenere opportuno di non procedere all'emanazione ex-novo di atti normativi, ma di prevedere integrazioni e specificazioni in quelli esistenti. E' il caso delle varianti ai PRG comunali, all'emanazione di norme settoriali collegate ad altri atti, di disciplinari, regolamenti o delibere. In sostanza, in base alla verifica sugli strumenti pianificatori in essere, si potrà chiedere e concordare con l'amministrazione competente di integrare gli atti prescritti e normativi riportati ai paragrafi precedenti.

3.1.5 - Le misure di conservazione per i Siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette

Il D.P.R. n.357 di recepimento nazionale della Direttiva stabilisce che qualora le ZPS/pSIC ricadano all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione previste per queste dalla normativa vigente. Dunque in questo specifico caso valgono i dettati della L.394/91 e della L.R.29/97 e i Siti devono essere gestiti in base a quanto previsto dalle Norme di Salvaguardia o dal Regolamento e dal Piano dell'area naturale protetta. Il provvedimento di modifica del decreto citato, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni, risulta ancora più dettagliato, specificando che la gestione dei siti ricadenti in aree protette debba essere affidata agli Enti gestori. Se però vi sono porzioni di Siti ricadenti all'esterno del perimetro dell'area protetta, la Regione deve adottare le opportune misure previste, sentiti gli Enti locali interessati e l'Ente gestore dell'area protetta. Ciò significa che per le parti del Sito esterne al perimetro varrebbero le norme generali che la Regione ha inteso adottare per la tutela della Rete Natura 2000, ma condizionate dai pareri in merito al caso particolare di Enti locali ed Ente parco, che dunque esercitano congiuntamente una azione di tipo consultivo. In questi casi sarebbe auspicabile che la Regione attribuisse ad un unico soggetto la gestione dell'intero sito e

ragionevolmente tale attribuzione dovrebbe ricadere sull'Ente gestore dell'area protetta, previa intesa con i comuni interessati. La sede più opportuna per giungere ad una negoziazione per il raggiungimento di un accordo gestionale risulta infatti quello della Comunità dell'area protetta, organismo nel quale siedono i rappresentanti dei comuni nei quali ricade l'area protetta e che, con elevata probabilità, comprende quelli interessati alla gestione del sito Natura 2000.

3.2 - Le misure di conservazione non obbligatorie: criteri e metodi per la redazione dei piani di gestione

I piani di gestione, previsti dall'art.6, par.1 della Direttiva, devono essere predisposti qualora ne venga accertata la necessità, ovvero l'occorrenza, al fine di assicurare la tutela di un Sito non correttamente gestito o tutelato con gli strumenti normativi ed applicativi in essere sull'area. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che "non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo". Infatti, l'art.6 della Direttiva evidenzia che i piani di gestione dei siti natura 2000 devono prendere ugualmente in considerazione sia le caratteristiche ecologiche, sia le caratteristiche socio-economiche del sito. Essi rivestono un ruolo prioritario rispetto alle altre misure di conservazione citate, poiché sono una forma di pianificazione complessa ed integrata che riassume e contempla le altre, soprattutto quelle di tipo amministrativo e contrattuale.

I Piani possono essere:

- I piani di gestione integrati in altri strumenti di pianificazione, a differenza di ciò che si è inteso nel par. 3.1.4, devono essere veri e propri piani di settore o serie organica di strumenti a contenuto specifico e definito per la tutela degli elementi peculiari del Sito, inseriti in altri strumenti esistenti o in itinere, a carattere più generale (Piani territoriali paesistici, PRG, Piani di assetto, piani di assestamento delle proprietà agro-silvopastorali, Piani faunistico-venatori, Piani pluriennali di sviluppo, ecc.).
- I piani di gestione specifici sono invece strumenti appositamente redatti per la gestione di un Sito, ed in relazione alla possibilità di effettuare o una gestione mirata alla sola tutela dei valori peculiari costituenti la motivazione alla base della istituzione del Sito Natura 2000, o una gestione integrata a più componenti, si avranno piani di gestione specifici generali o settoriali. Dunque:
 - I piani di gestione specifici generali si occupano della gestione di tutte le componenti presenti nell'area;
 - I piani di gestione specifici settoriali si occupano della gestione di una sola o più componenti presenti nell'area (es: flora, fauna, ambienti umidi, foreste, suolo, ecc.)

I contenuti del piano

La Commissione Europea suggerisce quali possano essere i principali contenuti di un Piano al fine di soddisfare gli obblighi dati dalla Direttiva. Innanzitutto viene chiesto, quale pre-condizione all'avvio della redazione del piano, di fornire risposte soddisfacenti ad una serie di quesiti la cui soluzione deve dimostrare:

- l'effettiva necessità dell'uso di tale strumento;
- l'identificazione di obiettivi chiari ed definiti;
- la possibilità concreta di raggiungerli in modo efficiente e con mezzi economici effettivamente disponibili.

Si riporta un percorso metodologico utile per la redazione del piano di gestione, che elenca i contenuti principali per eseguire la pianificazione delle aree Natura 2000, così come suggerito dal documento della Commissione citato:

1. prima di ogni altra considerazione, occorre ripercorrere la strada che ha condotto alla decisione di adottare un piano di gestione, riproponendo in sintesi l'iter logico seguito e le valutazioni effettuate che hanno portato a ritenere non sufficiente l'efficacia degli strumenti vigenti.
2. secondariamente si deve specificare, in modo chiaro e in base a quali norme o accordi raggiunti, a quale soggetto verrà affidata la gestione del sito e dunque la responsabilità dell'approvazione e attuazione del piano. Dovrà anche essere specificato il livello tecnico-scientifico del piano, e di conseguenza, i requisiti professionali posseduti dai redattori del piano stesso.
3. occorre descrivere il sito nelle sue caratteristiche generali ma fondamentali, cioè analizzare sia l'importanza che esso riveste sotto il profilo naturalistico e ambientale, anche in relazione al ruolo occupato all'interno della rete Natura 2000, sia evidenziare lo sviluppo complessivo generato dall'uomo nell'area, al fine di quantificarne la presenza e valutare la pressione da esso esercitata sull'ambiente naturale.
4. vanno poi elencate le finalità generali del piano, come si intende raggiungerle e quali siano i tempi per il loro raggiungimento.
5. infine si devono stimare i costi di realizzazione, avendo cura di dimostrare anche i benefici che tali spese saranno in grado di generare sulla conservazione dell'ambiente. Nel caso in cui le condizioni generali del sito permettano interventi volti a favorire lo sviluppo sostenibile, si forniranno anche stime sul miglioramento che l'attuazione del piano fornirà alle condizioni socio-economiche delle popolazioni interessate.

Per la definizione degli obiettivi specifici di un piano occorre invece fare diretto riferimento alle necessità ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito, al fine di garantirne la conservazione nello stato 'soddisfacente'

Per la formulazione degli obiettivi si richiede:

- una formulazione chiara di obiettivi ben identificati;
- una esposizione semplice, con uso di un linguaggio facilmente comprensibile anche ai non esperti;
- la stima realistica di un arco di tempo necessario al loro raggiungimento;
- una definizione, possibilmente in termini quantitativi misurabili, del livello di miglioramento ambientale e sociale che si intende raggiungere;
- i mezzi a disposizione dell'organismo di gestione per l'ottenimento dei benefici attesi.

A questo punto si deve entrare nel merito degli aspetti ambientali che caratterizzano il sito, prima affrontando la descrizione generale dell'ambiente del sito, poi entrando nel merito delle caratteristiche peculiari di habitat o specie presenti. Si devono innanzitutto verificare le motivazioni che hanno portato alla designazione del sito, soprattutto nel caso in cui sono stato identificati habitat o specie prioritari. Per questo occorre consultare la scheda relativa al sito stesso e poi identificare *in situ* le zone che comprendono gli habitat o le aree disponibili per le specie. Inizierà dunque la vera e propria fase di analisi tramite un definito sistema di indicatori in grado di fornire informazioni sugli aspetti ritenuti significativi per la conservazione degli habitat o specie che hanno motivato la designazione del sito.

In dettaglio occorre definire:

1. quali parametri o indicatori permettono di valutare lo stato di conservazione degli habitat o delle specie presenti nel sito;
2. quale è il livello o il range di questi parametri che permette di definire lo stato di conservazione soddisfacente del sito;

3. la misura o la quantificazione del livello dei parametri nel sito all'attualità;
4. la variazione, effettiva o stimata, subita dai parametri dal momento dell'individuazione del sito fino ad oggi, al fine di valutare il miglioramento o il peggioramento delle condizioni ambientali del sito:
 - a) nel caso sia intervenuto un peggioramento, si dimostra la necessità e l'urgenza dell'adozione del piano e dei relativi interventi previsti
 - b) nel caso vi sia un mantenimento o un miglioramento delle condizioni, occorre identificare e valutare le possibili minacce che, realisticamente, pendono sul sito stesso;
5. in che modo lo stato di conservazione che si intende raggiungere contribuisce alla coerenza e funzionalità delle rete Natura 2000;
6. come si prevede potranno evolvere le condizioni ambientali del sito una volta raggiunto l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente. In particolare, come si potrà garantire un'evoluzione positiva dei fattori che regolano le dinamiche degli habitat e specie anche successivamente alla realizzazione degli interventi proposti dal piano o in base all'applicazione delle norme che regolamentano le attività sul sito.

Il passo successivo riguarda l'individuazione dei possibili impatti che lo svolgimento dell'attività antropica nel sito o nelle aree limitrofe a questo possono determinare sulle componenti ambientali necessarie di tutela. Sulla base dell'uso del suolo attuale e futuro, valutabile in base alle risultanze dell'analisi dello stato di programmazione complessiva effettuata preliminarmente alla redazione del piano, si valuteranno gli effetti che incidono o influenzano in modo significativo gli habitat e le specie di interesse.

In tal modo si può pervenire a formulare una strategia di azione sul sito e si possono tracciare le linee di intervento possibili; queste devono tenere conto ed evidenziare le eventuali conflittualità presenti fra gli obiettivi definiti, le priorità di intervento in base alle minacce o ai danni esistenti, i costi ed i tempi di realizzazione.

La strategia gestionale potrà tendere a:

- assecondare la libera evoluzione dei sistemi naturali, cercando, ove possibile, di ridurre il livello di frammentazione nella logica della costituzione della rete ecologica territoriale;
- mantenere la stabilità dei versanti;
- tutelare la rete idrografica superficiale e profonda;
- salvaguardare le cenosi che rischiano la scomparsa o l'eccessiva riduzione per erosione o consumo di suolo;
- salvaguardare gli aspetti paesaggistici di particolare valore;
- prevedere opportune misure antincendio;
- regolamentare flussi e accessi turistici;
- regolamentare l'attività di pascolo;
- conservare i boschi discreti e a composizione mista;
- mantenere radure, alberi vetusti e alberi morti;
- monitorare e attuare la lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose;
- monitorare e attuare la lotta alle specie esotiche invasive;
- realizzare vivai per la produzione di specie endogene di provenienza locale;
- prevedere misure per l'acquisto o l'affitto di terreni;
- limitare le fonti di riduzione, inquinamento e/o salinizzazione delle falde freatiche;
- limitare le attività che alterano gli equilibri idrici dei bacini: urbanizzazione e cementificazione degli argini, sbarramenti, captazioni, modifica delle portate, estrazioni di ghiaia e sabbia;
- limitare i carichi di N e P, e le emissioni di composti volatili, CO₂, S₂H, ecc.

Tutte queste azioni elencate contengono misure volte soprattutto a regolamentare e controllare le attività, in essere o previste, potenzialmente dannose per habitat e specie. Ma poiché la filosofia di fondo posta alla base dell'intervento dell'Unione in materia ambientale considera l'uomo quale parte integrante dell'ambiente stesso, si richiede di valutare sia le implicazioni che i regimi di tutela introdotti provocano sullo stato socio-economico della zona interessata, sia la possibilità di attuare interventi favorevoli o non nocivi per l'ambiente ma al contempo in grado di attivare lo sviluppo sostenibile delle condizioni di vita delle popolazioni coinvolte. Il piano dovrà in tal senso dare indicazioni di modalità, tempi e costi e valutazioni degli impatti previsti dagli interventi.

Un aspetto di cui, infine, si deve avere particolare cura è quello della consultazione con i soggetti interessati dal Piano. Occorre cioè individuare quali siano i soggetti locali, pubblici e privati, e dimostrare il loro coinvolgimento nel processo decisionale, la partecipazione dei gruppi coinvolti nella fase di mediazione e contrattazione delle scelte e delle strategie d'intervento. Il coinvolgimento della popolazione è infatti ritenuto un punto irrinunciabile della filosofia dell'Unione in tema di conservazione e sviluppo sostenibile locale.

Ultima fase della redazione del piano consta del monitoraggio, cioè della valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti in precedenza, monitoraggio effettuato in parte in base agli indicatori di natura ambientale identificati in precedenza, ma anche attraverso l'uso di indicatori di natura differente, di tipo sociale, economico e finanziario. La valutazione della rispondenza degli obiettivi prefissati anche in termini di efficienza pone anche la necessità di eseguire un'analisi finanziaria degli investimenti monetari necessari agli interventi.

4. L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SITI

L'individuazione di un soggetto gestore è fondamentale affinché si intraprende la gestione del sito Natura 2000 mediante la predisposizione di un piano di gestione. Tale individuazione dovrà avvenire contestualmente all'affidamento dell'incarico di redazione del piano previo opportune azioni di concertazione.

L'individuazione dei soggetti gestori dovrà seguire i principi sussidiarietà e adeguatezza, ai sensi della Legge 59/97 e successive integrazioni, tenendo conto che allo stato attuale in mancanza di una specifica attribuzione di funzioni amministrative sulla gestione dei Siti Natura 2000 agli Enti Locali (L.R. 14/99) le relative competenze rimangono in capo alla Regione.

La Regione, in considerazione della vigente normativa sulle autonomie locali, tiene conto del ruolo fondamentale delle Province in materia ambientale e di conservazione della natura. Pertanto ampio spazio di manovra è lasciato alle Amministrazioni provinciali (D.L. 112/98, L.R. 14/99) per ciò che concerne il proprio livello di responsabilità e competenza in base alla normativa vigente per la definizione di specifiche misure inerenti i siti Natura 2000, ferme restando le finalità generali della Direttiva "habitat" e gli indirizzi forniti nel presente documento.

Il Comune, la Comunità Montana, l'Ente gestore di un'area naturale protetta potranno essere individuati anch'essi come soggetto responsabile della gestione del sito. Tra tali Enti potranno essere adottate soluzioni consortili nei casi in cui il Sito ricada in più Comuni.

Nel caso in cui il sito ricade all'interno di un'area protetta, sarà gestito di norma dall'Ente gestore dell'area, mentre quando è esterno all'area protetta e ricade in un unico Comune, la gestione sarà preferibilmente affidata al Comune stesso.

Non è comunque da escludere che, in presenza di particolari motivazioni, la funzione amministrativa sia direttamente gestita dall'Ente Regione.

4.1 - La gestione del sito in assenza del piano di gestione

Qualora si ritenga di operare mediante misure regolamentari, esse verranno definite in appositi tavoli di concertazione fra Regione-Provincia e Comuni interessati al sito.

Una volta definite ed emanate dalla Regione tali norme, gli Enti territoriali interessati assicureranno, secondo il proprio ambito di competenza, il loro rispetto e le verifiche sul mantenimento dello stato di conservazione del sito.

4.2 - La gestione del sito in presenza del piano di gestione

Il piano di gestione, una volta redatto dal soggetto incaricato, viene approvato dalla Regione verificando la coerenza con gli obiettivi della Direttiva e fornendo gli indirizzi ai fini della integrazione negli strumenti di pianificazione e nelle normative vigenti ai diversi livelli.

Dopo l'approvazione del piano di gestione da parte della Regione, il soggetto gestore designato attiverà tutte le iniziative previste per la gestione del sito. Il soggetto gestore, qualora si tratti di un Ente sovracomunale, attiverà tutte le forme di concertazione con gli Enti territoriali interessati affinché le indicazioni del piano siano integrate negli strumenti di governo del territorio.

4.3 – Rapporto fra soggetti beneficiari della sottomisura e soggetti gestori del sito

L'attribuzione dell'incarico di predisporre un piano di gestione ovvero di mettere a punto le misure regolamentari, affidato dalla Regione nell'ambito dell'attuazione della sottomisura 1.1.2 ad un soggetto beneficiario, non implica necessariamente l'individuazione di tale soggetto quale gestore del sito. Come già detto all'inizio del presente capitolo, il soggetto gestore del sito verrà individuato preliminarmente all'affidamento del piano di gestione e pertanto non vi è necessariamente coincidenza con il soggetto beneficiario. E' chiaro comunque che la redazione del piano verrà affidata ad un soggetto idoneo e qualificato anche in funzione della futura gestione del sito.

Nel caso di piani di gestione di carattere interprovinciale, e conseguentemente di attribuzione regionale, la Regione stessa potrà incaricare l'ARP (Agenzia Regionale Parchi) della redazione di tali piani.

5. LE TIPOLOGIE DEI SITI INDIVIDUATE

5.1 - La metodologia utilizzata

Le tipologie dei siti utilizzate sono quelle elaborate dal Ministero dell'Ambiente e riportate nel "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" (in fase di redazione). Attraverso tecniche di analisi multivariata sono stati enucleati 24 gruppi corrispondenti ad aggregazioni di habitat, assunti quali tipologie di sito, con una logica focalizzata sul raggruppamento di entità caratterizzate da fattori ambientali dominanti omogenei su base vegetazionale e sulla successiva individuazione di tutte le zoocenosi e fitocenosi associate.

Ogni sito è stato successivamente attribuito ad una determinata tipologia sulla base degli habitat in esso presenti e della loro relativa percentuale di copertura. In caso di tipologie con coperture simili, si è scelta, quando possibile, quella in cui sono presenti habitat prioritari.

L'attribuzione di un sito ad una determinata tipologia tra quelle indicate dal Ministero, in alcuni casi, si è rivelata operazione non possibile in quanto:

- un considerevole numero di Siti presenta un mosaico di tipologie differenti, nessuna nettamente dominante (si tratta in genere di quei siti che coprono una superficie molto vasta, come avviene per buona parte delle ZPS);
- alcuni Siti sono stati segnalati soltanto per la presenza di specie della fauna di interesse comunitario e non hanno al loro interno nessuno degli habitat considerati dalla Direttiva e che possa determinarne la tipologia;
- alcuni Siti sono stati segnalati soltanto per la presenza di flora di interesse comunitario, anch'essi non hanno al loro interno habitat riconosciuti dalla Direttiva e quindi determinanti la tipologia;
- in alcuni Siti sono presenti habitat che non sono considerati nelle tipologie indicate dal Ministero, ma che sono stati comunque inseriti in questa tipizzazione utilizzando il *Manuale di interpretazione degli habitat* redatto dalla Commissione Europea.

In generale, tra tutti i Siti di importanza comunitaria e le Zone di protezione speciale per gli uccelli individuati nel Lazio e ricadenti nelle due Regioni Biogeografiche alpina e mediterranea, sono stati rilevati 79 diversi habitat, di cui 19 prioritari, tra quelli indicati nella Direttiva 92/43/CEE.

5.2 - Caratteri delle tipologie individuate

Si presentano qui di seguito, in forma sintetica, le principali caratteristiche delle tipologie individuate, così da permettere l'attribuzione dei Siti all'una o all'altra. Sono state prese in considerazione solamente le tipologie cui appartengono gli habitat individuati nei siti laziali, mentre sono state tralasciate quelle, peraltro assai poco numerose, che non sono presenti nella nostra Regione ed i siti marini di *Posidonia oceanica*.

Tipologia n° 2 - Faggete con *Abies*, *Taxus* ed *Ilex*

Gruppo di siti forestali caratterizzato da un insieme di habitat affini in cui sono presenti specie che possono essere interpretate come relitti terziari (*Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Daphne laureola*). Si tratta di formazioni in cui, in genere è il faggio a determinare la fisionomia.

Tipologia n° 3 - Faggete e boschi misti mesofili

Il gruppo include siti caratterizzati prevalentemente da faggete con affinità ecologiche e floristiche centro-europee, e da boschi misti di forra, con specie di tiglio e aceri. In particolare questi ultimi spezzano la monotonia del paesaggio delle faggete e innalzano la qualità ambientale dei siti del

gruppo. Sono boschi diffusi prevalentemente su substrati calcarei, più raramente silicei, in corrispondenza di depositi grossolani ai piedi dei versanti o all'interno di valloni.

Tipologia n° 4 – Castagneti

Gruppo di siti caratterizzato principalmente dalla presenza di formazioni forestali a dominanza di castagno (*Castanea sativa*) che trovano condizioni vegetative ottimali su suoli silicei, collinari e montani, in aree potenzialmente idonee ad ospitare querceti caducifogli, boschi misti e iaggete.

Tipologia n° 5 – Querceti mesofili

Gruppo di siti caratterizzato dalla presenza di formazioni forestali a dominanza di farnia (*Quercus robur*) e carpino bianco (*Carpinus betulus*), prevalentemente planiziali in contatto talvolta con vegetazione arborea igrofila e specchi d'acqua. Tra i fattori ecologici più importanti per la maggior parte dei siti di questo gruppo bisogna considerare la presenza di una falda freatica molto alta.

Tipologia n° 6 – Querceti mediterranei

Questo gruppo comprende siti con boschi riferibili a vari stadi dinamicamente collegati che comprendono anche pratelli terofitici e macchia mediterranea. Si tratta nella maggior parte dei casi di foreste a dominanza di leccio (*Quercus ilex*) ma anche di boschi a dominanza di sughera (*Q. suber*).

Tipologia n° 7 – Macchia mediterranea

Gruppo di siti particolarmente ricco di habitat diversi ma che tuttavia mantiene una sua omogeneità. Sono presenti aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente collegati passando dalla macchia mediterranea vera e propria alle praterie terofitiche e ai querceti montani.

Tipologia n° 8 – Pinete mediterranee e oromediterranee

Gruppo di siti caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetali a dominanza di pini (*Pinus* sp.p) delle montagne del Mediterraneo. Queste specie si caratterizzano per la loro estrema frugalità che gli permette di vivere in ambienti estremi, con suoli presenti solo in tasche rocciose e pendii particolarmente ripidi.

Tipologia n° 9 – Vegetazione arborea igrofila

Gruppo di siti estremamente legati alla presenza di acque correnti o corpi d'acqua e comunque attestati su suoli a falda freatica alta. Sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali arboree dominate da specie dei generi *Salix* e *Populus* e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. Questi siti sono molto variabili quanto ad estensione, dal momento che in questo gruppo sono compresi anche i tratti alti dei corsi d'acqua, che spesso sono incassati tra pareti rocciose.

Tipologia n° 10 – Vegetazione erbacea ed arbustiva alpina

Si tratta di un gruppo di siti caratterizzato da habitat e formazioni vegetali tipici dei settori alpini e subalpini, per i quali riveste un ruolo importante, come fattore ecologico, il freddo invernale, evidenziabile attraverso i valori medi delle temperature minime del mese più freddo e dal numero di mesi con temperature medie inferiori agli 0°C.

Tipologia n° 11 – Praterie montane

Gruppo di siti caratterizzabile in base all'insieme di habitat erbacei o arbustivi con distribuzione montana. Le praterie di questo gruppo si caratterizzano talvolta grazie a significative presenze di orchidee ed al disturbo costituito prevalentemente dal pascolo.

Tipologia n° 12 Praterie collinari

Questo gruppo di siti è piuttosto eterogeneo e non chiaramente caratterizzabile in base ad un unico habitat. Si tratta di habitat prevalentemente di prateria, collocabili ad un'altezza media inferiore ai 600 m s.l.m.. L'eterogeneità del gruppo, che non consente di individuare caratteristiche ecologiche generalizzabili, è legata alla ulteriore presenza di habitat mediterranei oltre ad altri, temperati e alpini.

Tipologia n° 13 – Praterie terofitiche

Gruppo di siti dominato da vegetazione erbacea annuale, prevalentemente graminacee e leguminose, caratterizzati da aspetti vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, legati alla presenza di affioramenti rocciosi, in prevalenza carbonatici, distribuiti sia lungo le coste sia internamente, ed interessati da clima prevalentemente mediterraneo. La vegetazione presente è sottoposta a frequenti episodi di disturbo, quali il pascolo e gli incendi.

Tipologia n° 14 – Coste basse

Gruppo di siti ben caratterizzato ed omogeneo: al loro interno gli habitat determinanti la tipologia sono spesso contigui. Si tratta di tipologie di vegetazione ed ambienti tipici delle coste basse, comprese le lagune, con presenza di specie floristiche (alghe e piante sommerse, specie dei generi *Limonium*, *Salicornia*, ecc.) ben adattate a sopravvivere in questi ambienti dove la salinità ed il volume dell'acqua sono estremamente variabili. Questi ambienti, che costituiscono tipi di habitat assolutamente straordinari per varietà di comunità animali e vegetali, godono di equilibri ecologici particolarmente delicati e sono soggetti a numerosi fattori di rischio.

Tipologia n° 15 – Dune consolidate

Gli habitat caratterizzanti questo gruppo di siti sono spesso contigui tra loro e variano da quelli delle coste sabbiose e delle dune litoranee, con vegetazione prevalentemente psammofila, a quelli delle dune embrionali, delle dune mobili e delle dune fisse, fino alle depressioni interdunali ed alla vegetazione con carattere secondario. Nei loro settori più interni le dune ospitano pinete costiere e formazioni con ginepro.

Le tipologie di habitat cui appartengono i siti di questo gruppo si caratterizzano per l'elevata percentuale di sabbia nel suolo; per l'elevata biodiversità sia di specie che di comunità; per la facilità con cui vanno incontro a sostanziali cambiamenti floristici e faunistici anche in presenza di piccole variazioni nei parametri fisici e morfologici.

Tipologia n° 16 – Coste alte

In questo gruppo di siti compaiono prevalentemente habitat tipici della costa rocciosa. La vegetazione è caratterizzata da fitocenosi di camefite, spesso associate a nanofanerogame nelle aree più interne (*Limonium*, *Crithmum*, ecc).

I siti di questo gruppo presentano un importante fattore limitante nell'aridità dovuta, oltre al clima tipicamente mediterraneo, anche alle morfologie piuttosto aspre ed alla presenza di sale (sia come spray marino, sia come acqua salmastra).

Tipologia n° 17 – Ambienti rupestri

Gruppo di siti caratterizzato dalla presenza di biocenosi molto specializzate legate alle loro peculiarità litologiche e geomorfologiche. La vegetazione prevalente, ma con valori di copertura molto bassi, è quella casmofitica, tipica degli ambienti rupestri.

Il gruppo di siti è caratterizzato da habitat molto diversificati, in accordo con l'eterogeneità di paesaggio tipica dei territori montani ricchi di ambienti rupestri e dei territori costieri, che occupano suoli sottili, poco evoluti o presenti solo in tasche.

Tipologia n° 19 – Grotte continentali

Gruppo di siti caratterizzati in maniera univoca dall'habitat "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", nei quali risultano praticamente assenti le piante superiori. Sono talvolta presenti alghe e muschi mentre, a livello di comunità animali, si segnalano vertebrati molto specializzati (anfibi e chiroterri), coleotteri, crostacei e molluschi.

Tipologia n° 20 -- Sorgenti pietrificanti

Gruppo di siti caratterizzati in maniera univoca dall'habitat "Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino", ubicati su substrati calcarei caratterizzati da intensa fessurazione e carsificazione, da elevata permeabilità secondaria e da alta capacità di infiltrazione.

La vegetazione presente è caratterizzata da muschi (tra cui alcuni tipici dei substrati calcarei e noti come "muschi costruttori di formazioni travertinose" quali quelli appartenenti al genere *Cratineurion*) e da piccole angiosperme erbacee (*Pinguicula vulgaris*, *Saxifraga aizoides*).

Tipologia n° 22 -- Torbiere

Gruppo di siti caratterizzati dalla presenza di habitat, il più delle volte disposti tra loro a mosaico, in cui la vegetazione dominante è rappresentata da sfagni e muschi. Talvolta è possibile individuare torbiere boschive, con formazioni erbacee attestate su vecchie torbiere.

Tipologia n° 23 – Paludi calcaree

Gruppo di siti caratterizzati da habitat che si sviluppano su substrati calcarei, in presenza di acque ricche di carbonati. In particolare, si possono individuare: fitocenosi che vivono dal livello del mare fino ai 1000 m di quota, in ambienti palustri soggetti a prosciugamento durante la stagione estiva e caratterizzate dalla presenza di *Cladium mariscus*; fitocenosi sviluppate in piccole aree paludose alimentate da sorgenti, presenti nella pianura fino al piano subalpino e caratterizzate dalla presenza di *Carex davalliana*.

Tipologia n° 24 – Laghi

Gruppo di siti caratterizzati dalla presenza di specchi lacustri, da limitrofe praterie umide e corsi d'acqua con tipica vegetazione.

Tipologia n° 25 -- Bordure nitrofile ripariali

Gruppo di siti caratterizzati da comunità erbacee nitrofile presenti in ambienti idrofilii, al margine di corsi d'acqua e di boschi mesofili.

Tipologia n° 26 – Siti eterogenei

Gruppo di siti costituiti da ampi comprensori territoriali non riferibili a singoli o limitati habitat e caratterizzati da una notevole eterogeneità in termini di habitat presenti.

Tipologia n° 27 -- Specie faunistiche

Gruppo di siti individuati non per la presenza di habitat specifici, ma piuttosto perché ospitano specie faunistiche indicate dalla Direttiva o di rilevante interesse.

Tipologia n° 28 – Specie floristiche

Gruppo di siti individuati non per la presenza di habitat specifici, ma piuttosto perché ospitano specie floristiche indicate dalla Direttiva o di rilevante interesse.

6. INDIVIDUAZIONE DEI SITI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DOCUP OB.2 E PRIORITA' DI SELEZIONE

Al fine di poter individuare i siti Natura 2000 sui quali poter intervenire nella sottomisura I.1.2 del Docup Ob. 2, sono di seguito riportati gli elenchi dei SIC e ZPS e delle Foreste Demaniali ammissibili alle azioni della sottomisura. In tali elenchi sono inoltre riportate indicazioni orientative per la scelta del soggetto beneficiario e il grado di priorità indicato nel complemento di programmazione ai fini della selezione e valutazione delle proposte progettuali.

6.1 - Siti in ambito Ob.2 e Phasing out

E' riportato nella tabella seguente l'elenco dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ricadenti negli ambiti territoriali dell'Obiettivo 2 e Phasing out (P = in parte).

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE	Ricade in DOCUP	Ricade in Area Protetta	Ente territoriale di riferimento	A.P.E.	Ambiti	Numero di Habitat	Reti ecologica
IT6010001	SIC	Medio corso del Fiume Paglia	SI	C	R.N. M.Rufeno		B	4	
IT6010002	SIC/ZPS	Bosco del Sasseto	SI	C	R.N. M.Rufeno			2 (*)	X
IT6010003	ZPS	Monte Rufeno	SI	SI	R.N. M.Rufeno			8(*)	
IT6010004	SIC	Monte Rufeno	SI	SI	R.N. M.Rufeno			4(*)	
IT6010005	SIC	Fosso dell'Acqua Chiara	SI	SI	R.N. M.Rufeno		B	2(*)	
IT6010006	SIC	Valle del Fossatello	SI	SI	R.N. M.Rufeno		B	7	
IT6010007	SIC	Lago di Bolsena	P		Pr. Viterbo		B	2	
IT6010008	SIC	Monti Vulsini	SI		Pr. Viterbo			2(*)	
IT6010009	SIC	Calanchi di Civita di Bagnoregio	SI		Pr. Viterbo			1	
IT6010011	SIC/ZPS	Caldera di Latera	SI		Pr. Viterbo			1	X
IT6010012	SIC	Lago di Mezzano	SI		Pr. Viterbo		B	2(*)	
IT6010013	SIC/ZPS	Selva del Lamone	SI	SI	R.N. Selva del L.			1	
IT6010014	SIC	Il Crostoletto	SI		Ischia di Castro			3(*)	
IT6010015	SIC	Vallerosa	SI		Ischia di castro			3	
IT6010016	SIC/ZPS	Monti di Castro	SI		Ischia di Castro			2(*)	
IT6010017	SIC/ZPS	Sistema Fluviale Fiora - Olpetta	SI	P	R.N. Selva del L.		B	5	X
IT6010018	SIC	Litorale a NW delle foci del Fiora	SI		Montalto di C.		D	6(*)	
IT6010019	SIC	Pian dei Cangani	SI		Montalto di C.		D	2	
IT6010020	SIC	Fiume Marta (alto corso)	SI	P	R.N. Tuscania		B	1	
IT6010021	SIC/ZPS	Monte Romano	P	P	R.N. Tuscania			2	X
IT6010022	SIC/ZPS	Monte Cimino (versante Nord)	SI		Pr. Viterbo			2(*)	
IT6010023	SIC/ZPS	Monte Fogliano e Monte Venere	SI	P	R.N. Lago di Vico			2	
IT6010024	SIC/ZPS	Lago di Vico	SI	P	R.N. Lago di Vico		B	3	
IT6010025	SIC	Saline di Tarquinia	SI		R.S. Saline di T.		A	5(*)	
IT6010026	ZPS	Saline di Tarquinia	SI		R.S. Saline di T.		A	5(*)	X
IT6010027	SIC	Litorale fra Tarquinia e Montalto di Castro	SI		Montalto di C.		D	5(*)	
IT6010028	SIC	Necropoli di Tarquinia	SI		Tarquinia		D	F	
IT6010029	SIC	Gole del Torrente Biedano	SI	P	Marturanum		B	4	
IT6010030	SIC	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	SI		Blera			3(*)	

IT6010031	SIC	Lago di Monterosi	SI		Monterosi		B	1	
IT6010032	SIC/ZPS	Fosso Cerreto	SI		Pr. Viterbo		B	F	
IT6010033	SIC	Mola di Oriolo	SI		Pr. Viterbo		B	4(*)	
IT6010034	SIC	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	P	C	P.N. Bracciano-Martignano Reg. Lazio		B	2(*)	
IT6010035	SIC	Fiume Mignone (basso corso)	SI				B	4	
IT6010036	SIC	Sughereta di Tuscania	SI	SI	R.N. Tuscania			1	
IT6010037	SIC	Il "Quarto" di Barbarano Romano	SI		MarturanumSI			3(*)	
IT6010038	SIC	Travertini di Bassano in Teverina	P		Orte		D	3(*)	
IT6010039	SIC	Acropoli di Tarquinia	SI		Tarquinia		D	2(*)	
IT6010040	SIC	Monterozzi	SI		Canino		D	2(*)	
IT6010055	ZPS	L. Bolsena-Is. Bisentina e Martana	P		Pr. Di Viterbo		B	2	X
IT6010056	ZPS	Fiara - Selva del Lamone - Monti di Castro	SI	P	R.N. Selva del L.		B	8(*)	X
IT6010057	ZPS	Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano	SI	P	R.N. Lago di Vico		B	5(*)	X
IT6020001	SIC	Piano dei Pantani	SI		Accumoli	SI	C	3(*)	
IT6020002	SIC/ZPS	Lago Secco e Agro Nero	SI	SI	P.N. G.S.-Laga	SI	C	6(*)	
IT6020003	ZPS	Monti della Laga	SI	SI	P.N. G.S.-Laga	SI	C	7(*)	X
IT6020004	SIC/ZPS	Valle Avanzana - Fuscello	P		Leonessa	P	C	F	
IT6020005	ZPS	Monti Reatini	P		Pr. Rieti	SI	C	8*	X
IT6020006	SIC/ZPS	Vallone del Rio Fuggio	P		Leonessa	P	C	5(*)	
IT6020007	SIC/ZPS	Gruppo Monte Terminillo	SI		Pr. Rieti	SI	C	7(*)	
IT6020009	SIC/ZPS	Bosco Vallonina	SI		Leonessa	SI	C	3(*)	
IT6020012	SIC	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera	SI		Pr. Rieti	SI	B/C	4(*)	
IT6020013	SIC/ZPS	Gole del Velino	SI		Pr. Rieti	SI	B/C	4	
IT6020014	SIC	Piana di Rascino	SI		Fiamignano	SI	B/C	2(*)	
IT6020015	SIC	Complesso del Monte Nuria	SI		Pr. Rieti	SI	C	4	
IT6020017	SIC/ZPS	Monte Tancia e Monte Pizzuto	P		Cottanello	P	C	5(*)	
IT6020018	SIC/ZPS	Fiume Farfa (corso medio-alto)	SI		Monopoli Sab.		B	2	
IT6020019	SIC/ZPS	Monte degli Elci e Monte Grottone	P		Pr. Rieti	P	C	3(*)	
IT6020020	SIC/ZPS	Monti della Duchessa (area sommitale)	SI	SI	R.N. M.Duchessa	SI	C/B	7(*)	
IT6020021	SIC/ZPS	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco C	SI	SI	R.N. M.Duchessa	SI	C/B	2(*)	
IT6020022	SIC	Inghiottoio di Val di Varni	SI		Pescorocchiano	SI	C	F	
IT6020023	SIC	Grotta La Pila	SI		Colle di Tora	SI	C	1	
IT6020025	SIC/ZPS	Monti della Laga (area sommitale)	SI	SI	P.N. G.S.-Laga	SI	C	6(*)	
IT6020028	B	Monte Cagno e Colle Pratuoguerra	SI		Borbona	SI	C	2	
IT6020029	B	Pareti rocciose del Salto e del Turano	SI		Cittaducale	SI	C	1	
IT6020046	ZPS	Riserva Naturale "Montagne della Duchessa"	SI	SI	R.N. M. Duchessa	SI	C	8(*)	X
IT6030001	SIC	Fiume Mignone-(medio corso)	SI	C	R.N. Monterano		B	6(*)	
IT6030003	SIC	Boschi mesofili di	SI		Pr. Roma		D	2(*)	

		Alumiere							
IT6030004	SIC	Valle di Rio Fiume	SI		Tolfa		B	1	
IT6030005	ZPS	Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa	SI		Pr.Roma			2	X
IT6030007	SIC	Monte Papparano	SI		Bracciano			2(*)	
IT6030008	SIC	Macchia di Manziana	SI		Pr.Roma			1	
IT6030009	SIC	Caldara di Manziana	SI	SI	P.N. Bracciano-Martignano		B	1(*)	
IT6030010	SIC/ZPS	Lago di Bracciano	P	SI	P.N. Bracciano-Martignano		B	2	X
IT6030011	SIC	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	P		P.N. Veio		B	F	
IT6030012	SIC/ZPS	Riserva Naturale Tevere Farfa	SI	SI	R.N. Tevere Farfa		B	6	
IT6030014	SIC	Monte Soratte	SI	SI	M.N. M.Soratte		D	4(*)	
IT6030015	SIC	Macchia di S. Angelo Romano	SI	SI	R.N. Gattaceca		D	2(*)	
IT6030016	SIC	Antica Lavinium - Pratica di Mare	SI		Pomezia		D	1	
IT6030017	SIC	Maschio dell'Artemisio	SI	SI	P.R.Castelli R.		D	1	
IT6030018	SIC	Cerquone - Doganella	SI	SI	P.R.Castelli R.		B/D	1	
IT6030029	ZPS	Monti Lucretili	P	P	P.N.R. M.Lucretili	P	C	5(*)	X
IT6030030	SIC/ZPS	Monte Gennaro (versante SW)	SI	SI	P.N.R. M.Lucretili	SI	C	2(*)	
IT6030031	SIC/ZPS	Monte Pellecchia	P	SI	P.N.R. M.Lucretili	P	C	3	
IT6030032	SIC/ZPS	Torrente Licenza ed affluenti	P	C	P.N.R. M.Lucretili	P	B	F	
IT6030033	SIC	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	SI		Pr.Roma		D	B	2(*)
IT6030034	SIC	Valle delle Cannuccete	SI		Pr.Roma	SI	B	1	
IT6030035	SIC	Monte Guadagnolo	SI		Pr.Roma	SI	C	3(*)	
IT6030036	SIC	Grotta dell'Arco - Bellegra	SI		Bellegra	SI		1	
IT6030037	SIC	Monti Ruffi (versante SW)	SI		Pr.Roma	SI	C	2(*)	
IT6030040	SIC/ZPS	Monte Autore e Monti Simbruini - centrali	SI	SI	P.N.R. M.Simbruini	SI	C	8(*)	
IT6030041	SIC/ZPS	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	SI		Carpineto R.	SI	C	3(*)	
IT6030042	SIC	Alta Valle del Torrente Rio	SI		Pr.Roma	SI	B	F	
IT6030043	ZPS	Monti Lepini centrali	SI		Reg. Lazio	SI	C	4(*)	
IT6030045	SIC	Lido dei Gigli	SI		Ardea		D	6(*)	
IT6030049	SIC	Zone umide a W del Fiume Astura	SI		Nettuno		A	F	
IT6030050	SIC/ZPS	Grotta dell'Infemiglio	SI	SI	P.N. M. Simbruini	SI	C	2(*)	
IT6030051	SIC	Basso corso del Rio Fiumicino	SI		Pr.Roma	SI	B/C	F	
IT6040001	SIC	Grotta degli Ausi	SI		Prossedi			1	
IT6040002	SIC	Ninfa (ambienti acquatici)	SI	SI	M.N. Giardino di Ninfa		B	5	
IT6040003	SIC	Laghi Gricilli	SI		Pr. Latina		B/D	4	
IT6040004	SIC	Bosco Polverino	SI		Priverno		D	3(*)	
IT6040005	SIC	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	SI		Monte S. Biagio	SI	C	2(*)	
IT6040006	SIC	Monti Ausoni meridionali	SI	P	M.N. Campo Soriano	SI	C	4(*)	X
IT6040007	SIC	Monte Leano	SI		Terracina			4	
IT6040008	SIC	Canali in disuso della bonifica pontina	SI		Pr. Latina		B/D	1	

IT6040009	SIC	Monte S. Angelo	SI	SI	M.N. Giove Anxur		D	2	
IT6040010	SIC/ZPS	Lago di Fondi	SI		Pr. Latina		B	4	
IT6040011	SIC	Lago Lungo	P		Sperlonga		A	4(*)	
IT6040012	SIC/ZPS	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pant	P		P.N. Circeo		A	6(*)	
IT6040015	ZPS	Parco Nazionale del Circeo	P	SI	P.N. Circeo		A/D	8(*)	X
IT6040018	SIC/ZPS	Dune del Circeo	P	SI	P.N. Circeo			8(*)	
IT6040019	ZPS	Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano	P	P	P.N. Circeo R.S. Ventotene			8(*)	
IT6040021	SIC	Duna di Capratica	P		Sperlonga			4(*)	
IT6040022	SIC/ZPS	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	SI	P	P.U. M.Orlando		D	8(*)	
IT6040023	SIC/ZPS	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	SI	SI	P.S. Pianola e M.Scauri			6	
IT6040024	SIC	Rio S. Croce	SI	C	P.S. Pianola e M.Scauri		B	3	
IT6040025	SIC	Fiume Gangliano (tratto terminale)	SI		Reg. Lazio		B	F	
IT6040026	SIC/ZPS	Monte Petrella (area sommitale)	SI	SI	P.N.R. M.ti Aurunci	SI	C	2	
IT6040027	SIC/ZPS	Monte Redentore (versante Sud)	SI	SI	P.N.R. M.ti Aurunci	SI	C	1	
IT6040028	SIC/ZPS	Forcelle di Campello e di Fraile	SI	SI	P.N.R. M.ti Aurunci	SI	C	3(*)	
IT6040043	ZPS	Parco Naturale "Monti Aurunci"	SI	SI	P.N.R. M.ti Aurunci	SI	C	3(*)	X
IT6050001	SIC	Versante meridionale del Monte Scialambra	SI		Serrone	SI	C	3(*)	
IT6050002	SIC	Monte Porciano (versante Sud)	SI	P	R.N. L. di Cantermo	SI	C	1(*)	
IT6050003	SIC	Castagneti di Fuggi	SI	C	R.N. L. di Cantermo	SI	C	1	
IT6050004	SIC/ZPS	Monte Viglio (area sommitale)	SI	SI	P.N.R. M.Simbruini	SI	C	6(*)	
IT6050005	SIC/ZPS	Alta valle del Fiume Aniene	SI	SI	P.N.R. M.Simbruini	SI	B	4(*)	
IT6050006	SIC/ZPS	Grotta dei Bambocci di Collepardo	SI		Collepardo	SI	C	F	
IT6050007	SIC/ZPS	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	SI	SI	P.N.R. M.Simbruini	SI	C	5*	
IT6050008	ZPS	Monti Simbruini ed Emici	SI	P	P.N.R. M.Simbruini	SI	C	8(*)	X
IT6050009	SIC/ZPS	Campo Catino	SI		Pr. Frosinone	SI	C	4(*)	
IT6050010	SIC/ZPS	Valle dell'Inferno	SI		Pr. Frosinone	SI	C	4(*)	
IT6050011	SIC/ZPS	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante Sud)	SI		Pr. Frosinone	SI	C	2(*)	
IT6050012	SIC/ZPS	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)	SI		Pr. Frosinone	SI	C	7(*)	
IT6050013	ZPS	Monte Cornacchia - Tre Confini	SI	SI	P.N. d'Abruzzo	SI	C	F	X
IT6050014	SIC/ZPS	Vallone Lacerno (fondovalle)	SI	SI	P.N. d'Abruzzo	SI	C	5(*)	
IT6050015	SIC/ZPS	Lago di Posta Fibreno	SI	SI	R.N. Lago di P.Fibreno	SI	B	2	
IT6050016	SIC/ZPS	Monte Ortara e Monte La Monna	SI		Vico nel Lazio	SI	C	4(*)	
IT6050017	SIC/ZPS	Pendici di Colle Nero	SI		Pr. Frosinone	SI	C	3(*)	

IT6050018	SIC/ZPS	Cime del Massiccio della Meta	SI	SI	P.N.d'Abruzzo	SI	C	3(*)	
IT6050019	ZPS	Monti della Meta	SI	SI	P.N. d'Abruzzo	SI	C	5(*)	X
IT6050020	SIC/ZPS	Vai Canneto	SI	SI	P.N. d'Abruzzo	SI	C	1(*)	
IT6050021	SIC	Monte Caccume	SI		Pr. Frosinone	SI	C	3(*)	
IT6050022	SIC	Grotta di Pastena	SI		Pastena	SI	C	F	
IT6050023	SIC	Fiume Amaseno (alto corso)	SI		Pr. Frosinone		B	2	
IT6050024	SIC	Monte Calvo e Monte Calvilli	SI		Pr. Frosinone	SI	C	3(*)	
IT6050025	SIC	Bosco Selvapiana di Amaseno	SI		Amaseno			1	
IT6050026	SIC/ZPS	Parete del Monte Fammera	SI	SI	P.N.R. M.ti Aurunci	SI	C	3(*)	
IT6050027	SIC/ZPS	Gole del Fiume Melfa	SI		Pr. Frosinone	SI	C	4(*)	X
IT6050028	SIC/ZPS	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitale)	SI		Pr. Frosinone	SI	C	1	X
IT6050029	SIC/ZPS	Sorgenti dell'Aniene	SI	SI	P.N.R. M.Simbruini	SI	B	2(*)	

Simbologia:

SI = incluso

P = parzialmente incluso

C = contiguo

(*) = presenza di habitat prioritari

F = presenza di specie faunistiche prioritarie

X = aree di importanza per la rete ecologica

Ambiti:

A = zone umide costiere

B = zone umide interne e laghi

C = area appenninica

D = zone suburbane di connessione ecologica orizzontale con l'area appenninica o costiera

6.2 -- Foreste Demaniali

Foreste Demaniali inserite ricadenti in Ob.2 e Phasing out e interessate al Programma A.P.E.

Foresta Demaniale	Programma APE
Tiburina	X
Valpara	X
S.Arcangelo	X
Campello	X
Mazzamorra	
Sala P	X
Carpinetana	X
Lago	X
Santogna	X
Monte Rufeno	

P = rientra parzialmente in DOCUP

X = interessate al Programma APE

7. INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI DI SISTEMA DEL DOCCP.

7.1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte di intervento

- Appartenenza alle aree Obiettivo 2 e phasing out del Lazio;
- Interventi coerenti con le finalità del Programma APF, cioè per la realizzazione di reti ambientali e territoriali a livello naturale, culturale, sociale, formativo;
- Interventi a carattere pilota sulle specifiche tipologie di habitat riportate nei capitoli precedenti, che possano essere esportabili su altri siti di Natura 2000 della stessa tipologia;
- Interventi su ambiti che presentano un alto livello di biodiversità, valutabile sul numero di habitat prioritari o sul numero totale individuati;
- Interventi su ambiti particolarmente minacciati da pressione antropica, che presentino habitat relitti;
- Interventi in pSIC e ZPS ricadenti in area naturale protetta;
- Interventi che favoriscano la connessione fisica e biologica fra pSIC, ZPS, foreste demaniali regionali e aree naturali protette;
- Interventi i cui ambiti preferenziali di intervento siano zone umide, zone appenniniche e suburbane di connessione ecologica con l'area appenninica o costiera;
- Interventi che rispondano ad obiettivi multifunzionali ed integrati;
- Interventi che utilizzino tecniche innovative;
- Interventi basati sullo sviluppo sostenibile con l'assunzione di processi di Agenda 21 locale, attraverso metodi di condivisione ed informazione.

7.2 Interventi pilota nei siti

Gli interventi pilota nei siti dovranno riguardare ambiti territoriali che presentano un alto livello di biodiversità, situazioni particolarmente vulnerabili dal punto di vista ambientale (aree calanchive, crinali, aree riparali, inghiottitoi, grotte, sorgenti, etc.), territori minacciati da una pressione antropica elevata, con particolare attenzione alle zone di maggiore interesse turistico-ambientale.

Gli interventi dovranno prevedere in particolare le seguenti azioni:

- conservazione e miglioramento della biodiversità: azioni volte all'incremento della ricchezza specifica e in particolare per le formazioni boschive, azioni che contrastino la semplificazione strutturale, ripristino della funzionalità biologica, azioni finalizzate a limitare la frammentazione degli ambienti, azioni di protezione e implementazione degli ambienti cotonali, azioni volte all'individuazione di quote percentuali di territorio da destinare alla evoluzione spontanea delle formazioni erbacee verso stadi più maturi delle diverse serie di vegetazione;
- aree fragili: tutti gli interventi in aree vulnerabili dovranno prevedere, per quanto possibile, l'utilizzo di tecniche di Ingegneria Naturalistica, azioni di difesa e protezione del suolo, ripristino di ambienti riparali, azioni di protezione della vegetazione arborea dei crinali e degli impluvi, azioni che favoriscano la continuità della copertura vegetale per contrastare il deflusso rapido delle acque e la permeabilità dei suoli;
- territori ad elevata pressione antropica: azioni di regolamentazione per l'emungimento della falda, interventi di prevenzione dagli incendi, azioni di regolamentazione del pascolo finalizzata al mantenimento dell'equilibrio floristico delle specie pabulari; azioni di regolamentazione delle attività agricole e di promozione delle colture biologiche; azioni di recupero di ambienti particolarmente degradati (cave, discariche, etc.); azioni di bonifica dai rifiuti di siti naturali impropriamente utilizzati come discariche (doline, inghiottitoi, grotte carsiche, ambiti perifluviali, etc.); in particolare sulle dune riduzione al minimo degli impatti sul terreno dovuti alla frequentazione antropica e ricostruzione delle serie dinamiche della vegetazione psammofila.

7.3 – Regolamenti e Piani di gestione

Il soggetto proponente delle azioni di regolamentazione e pianificazione del pSIC dovrà prioritariamente dimostrare di aver eseguito l'analisi dettagliata dell'efficacia degli strumenti urbanistici e di tutela ambientale in essere, al fine di evidenziare la loro sostanziale incapacità a tutelare i valori naturalistici peculiari che hanno determinato l'inserimento dell'area nella Rete Natura 2000. Il secondo passo consiste invece nel dimostrare la qualità scientifica e/o il livello tecnico degli studi di analisi ambientale del sito già condotto o in previsione di condurre.

Questi due requisiti sono considerati indispensabili al fine di ritenere accettabile la richiesta di finanziamento del progetto proposto.

Ai fini della selezione si ritiene che debbano essere individuate le seguenti priorità:

1. Esistenza di un soggetto gestore del sito;
2. Accordo con gli enti locali sulle strategie di intervento e sull'affidamento della gestione del sito al soggetto di cui al punto precedente;
3. Esistenza di tavoli di concentrazione aperti a tutti i cittadini in cui sono stati discussi i criteri e le strategie di azione o limitazione;
4. Esistenza di accordi contrattuali con categorie o parti sociali per eseguire o limitare alcune attività su scala vasta, per esempio con:
 - 4.1.1. agricoltori per la limitazione di alcune pratiche inquinanti o l'adozione di misure agroambientali;
 - 4.1.2. cacciatori per lo svolgimento di forme di caccia compatibile per alcune specie o per l'istituzione di zone di riserva;
5. Esistenza di forme di gestione diretta di terreni di pregio ambientale o al contrario fortemente degradati attraverso l'affitto o l'acquisto di terreni privati;
6. Realizzazione di attività ricreative, sportive, educazionali in grado di generare sviluppo nella zona in esame senza alterare gli equilibri naturali.

7.4 - Interventi su flora e fauna

Nell'ambito del programma di sistema che prevede la realizzazione di interventi sulla flora e sulla fauna dei siti prescelti, le azioni da intraprendere dovranno essere volte alla realizzazione degli obiettivi di seguito elencati:

- gli interventi in progetto dovranno considerare la compatibilità e le esigenze ecologiche di ciascuna specie sia vegetale che animale;
- la realizzazione di vivai *in situ* per l'allevamento e la diffusione delle provenienze locali delle specie di interesse naturalistico;
- il ripristino di habitat forestali degradati attraverso lotta fitosanitaria con mezzi meccanici e biologici ecologicamente compatibili, allungamento dell'eventuale turno minimo di ceduzione, rinfoltimenti e applicazioni di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui;
- protezione e conservazione degli esemplari arborei vetusti;
- riduzione delle specie esotiche e invadenti (robinia, ailanto, etc.);
- diffusione attiva di specie a bassa potenzialità di espansione naturale;
- favorire la rinnovazione di specie di particolare significato biogeografico;
- ripristino di popolazioni animali che favoriscano la presenza di predatori situati nei punti più alti dei flussi trofici;
- in formazioni boscate di particolare interesse faunistico dovranno essere previste le seguenti azioni: creazione e mantenimento di habitat a mosaico, diversificazione strutturale del bosco, incremento delle fasce ecotonali;
- regolamentazione degli accessi all'area e delle attività antropiche nei siti caratterizzati dalla presenza di specie faunistiche di rilevante interesse;
- controllo delle popolazioni di nutria nei siti interessati da habitat ripariali.

7.5 - Rete ecologica

La scomparsa di molte specie animali o vegetali o di particolari habitat è senza dubbio favorita, oltre che dalla distruzione o trasformazione degli ambienti naturali, dalla loro frammentazione. Per rispondere in pieno alle finalità della Direttiva, occorre ampliare il concetto di ambiente protetto o tutelato quale area isolata dal contesto territoriale circostante per ragionare sulla possibilità concreta di mantenere la connessione funzionale fra ambienti, ovvero tra i siti per la costituzione della rete Natura 2000. Esiste in tal senso una vasta letteratura specifica, molti studi sperimentali e di campo ed elaborazioni teoriche, anche se a livello regionale, non si è ancora affrontata una revisione generale in tal senso della pianificazione del territorio.

La strategia che il Docup intende attuare con il programma di sistema "Rete ecologica" mira all'individuazione, potenziamento o ricostruzione di quegli ambiti territoriali, siano essi di tipo lineare o puntiforme, possono avere funzione di raccordo favorendo la continuità fra gli ambienti naturali. Uno dei criteri definiti per la selezione delle azioni da finanziare consiste proprio nella creazione di connessioni fisiche e biologiche fra SIC/ZPS, foreste demaniali e aree protette, per esempio attraverso la ricostituzione o il mantenimento di corridoi biologici e zone cuscinetto. Il programma è indirizzato verso progetti pilota, cioè innovativi e a carattere sperimentale-dimostrativo per favorire l'attuazione di esperienze similari in altri ambiti, di salvaguardia e/o utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento della biodiversità, da attuarsi soprattutto attraverso interventi diretti di gestione lungo le linee di connessione tra aree protette e/o SIC/ZPS.

Tali azioni dovranno essere preferibilmente attuate nei siti di importanza per la rete ecologica (v. tab. par. 6.1) e in quelli dell'ambito territoriale definito 'aree suburbane di connessione ecologica orizzontale con l'area appenninica o con l'area costiera', e, limitatamente alla realizzazione di corridoi biologici, alle aree contigue del demanio regionale e dei SIC/ZPS.

Gli interventi devono sostanzialmente essere volti a ridurre gli effetti della frammentazione e del conseguente isolamento degli ambienti naturali e seminaturali sulle popolazioni biologiche, attraverso:

- creazione di corridoi ecologici;
- recupero e connessione di ambiti periurbani;
- recupero e connessione di aree agricole;

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, occorre che il progetto si fondi su un'analisi della potenzialità ricostituiva degli elementi esistenti, in particolare della vegetazione. Occorre cioè dimostrare di aver individuato, per l'area territoriale di interesse, gli elementi costituenti la rete: core area (parchi, pSIC, foreste demaniali), corridoi primari e secondari, punti di conflitto, punti critici di frammentazione, ecc.

Infine si elencano a titolo illustrativo, una serie di iniziative ammissibili:

- Progetti di interconnessione tra aree a differente estensione e regime di tutela, o fra due o tre aree definite;
- Creazione di ecosistemi a buona funzionalità ecologica, ridotta necessità di manutenzione ed elevata resilienza agli impatti;
- Rivitalizzazione della permeabilità ecologica di un pSIC o foresta demaniale;
- Interventi di mitigazione o compensazione o di ricucitura a carattere storico, paesaggistico e sociale;
- Integrazione degli aspetti ecologici nelle attività agricole;
- Ricostituzione di fasce, filari o aree boscate, anche finalizzate al mantenimento del bilancio del carbonio;
- Interventi lungo le aste fluviali con tecniche di Ingegneria Naturalistica.

Ringraziamenti

Si ringrazia per la collaborazione fornita per la redazione del presente documento:

- Il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente;
 - Il WWF Italia.
-

Il documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione n° 444 del 11 giugno 2002 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile composto da:

Dott. Raniero De Filippis: Autorità Ambientale

Ing. Renato Gilardi : responsabile della sottomisura I.1.2

Per la Regione Lazio:

Dott.ssa Tina Guida, Dott.ssa Anna M. Resini, Dott. M. Cecilia Grama, Dott. Valter Tonelli,
Dott. Saverio Allegretti, Geom. Tonino Torreggiani, Dott. Francesco Carbone, Dott. Claudio Cattena.

Per l'ARP (Agenzia Regionale Parchi):

Dott. Guglielmo Arcà, Dott.ssa Silvia Montinaro, Dott.ssa Nicoletta Cutolo.

Roma, 27 giugno 2002



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.